

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4710

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**(FRATTINI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

**(MARONI)**

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

**(PALMA)**

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(TREMONTI)**

E CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

**(GELMINI)**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio 2010

*Presentato il 24 ottobre 2011*

ONOREVOLI DEPUTATI! — La Fondazione europea per la formazione professionale (European Training Foundation - ETF) è un'agenzia specializzata dell'Unione europea, nata sulla base della necessità, riconosciuta dai vertici dei Capi di Stato e di Governo della Comunità europea già nel 1989, di accompagnare i prevedibili pro-

cessi di riforma politica ed economica dell'Europa centro-orientale con una cooperazione nel campo dell'istruzione scolastica e professionale, in rapporto al programma di assistenza PHARE. Istituita nel 1990 con il regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, e divenuta operativa nel 1994, la Fondazione,

come previsto dalla decisione dei Capi di Stato e di Governo dell'ottobre 1993, ha sede a Torino.

La base giuridica della Fondazione, modificata più volte nel corso del tempo, è stata da ultimo rivista nel 2008, per tener conto dei recenti sviluppi in materia di politiche dell'Unione europea per le relazioni esterne. Il nuovo regolamento istitutivo dell'ETF (regolamento (CE) n. 1339/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008) mira a sviluppare e a meglio qualificare l'azione della Fondazione, conferendole una più ampia competenza per materia (estesa dall'istruzione professionale al capitale umano) e per aree geografiche e modificando la struttura degli organismi di gestione interna.

Scopo della Fondazione è quello di aiutare i Paesi in transizione e in via di sviluppo a sfruttare il potenziale delle proprie risorse umane mediante la riforma dei sistemi di istruzione, formazione e mercato del lavoro, nell'ambito della politica per le relazioni esterne dell'Unione europea. A tal fine, la Fondazione svolge funzioni di informazione, analisi, consulenza e sostegno ai programmi di assistenza dell'Unione europea in materia di sviluppo del capitale umano.

L'ETF è dotata di un bilancio autonomo di circa 20 milioni di euro annui, con entrate che provengono essenzialmente da un contributo dell'Unione europea, ma può beneficiare anche di apporti finanziari provenienti da altre fonti. L'Italia sostiene le attività della Fondazione tramite contributi volontari a valere sui fondi della cooperazione allo sviluppo.

L'ETF ha iniziato le proprie attività nei Paesi allora candidati all'adesione all'Unione europea, per poi estenderle ai Paesi dell'Europa orientale e dell'Asia centrale (1994), del Mediterraneo (1998) e dei Balcani occidentali (2000). In base al nuovo regolamento istitutivo, l'attività della Fondazione si indirizza ai Paesi destinatari dei programmi di assistenza dell'Unione europea di preadesione (IPA), di vicinato e partenariato (ENPI) e di cooperazione allo sviluppo (DCI).

La Fondazione, che è dotata di personalità giuridica e ha la più ampia capacità di agire negli Stati membri, coopera con gli altri organismi pertinenti dell'Unione europea e, in particolare, con il Centro europeo per la formazione professionale (CEDEFOP) di Salonicco, al fine di promuovere sinergie e complementarità nelle rispettive attività. Può, inoltre, stabilire accordi di cooperazione con altri organismi pertinenti attivi a livello europeo o extra-europeo.

Organi statutari della Fondazione sono il Consiglio di amministrazione e il Direttore. Il personale impiegato dalla Fondazione ammonta a oltre 120 unità.

Il Consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro, da tre rappresentanti della Commissione europea e da tre esperti senza diritto di voto nominati dal Parlamento europeo, cui si possono unire, in qualità di osservatori, tre rappresentanti dei Paesi beneficiari delle attività della Fondazione. I membri hanno un mandato di cinque anni, rinnovabile una sola volta. Tra i poteri del Consiglio di amministrazione, che è presieduto da uno dei rappresentanti della Commissione e che delibera a maggioranza dei due terzi dei propri membri aventi diritto di voto, vi è quello di adottare il programma di lavoro ed il bilancio annuali, nonché di valutare ed adottare la relazione annuale d'attività della Fondazione. Il Consiglio inoltre nomina e, all'occorrenza, solleva dall'incarico il Direttore e può costituire gruppi di lavoro specifici.

Il Direttore, titolare di un mandato di cinque anni rinnovabile, è il rappresentante giuridico della Fondazione ed è responsabile, di fronte al Consiglio di amministrazione, della gestione degli affari correnti e delle questioni attinenti al personale, inclusa la definizione della struttura organizzativa della Fondazione.

I membri del Consiglio di amministrazione e il Direttore agiscono nell'interesse pubblico e indipendentemente da influenze esterne e a tale fine, ogni anno, sottoscrivono una dichiarazione di impegno e una dichiarazione di interessi.

Alla Fondazione si applica il Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee (ora Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea).

I rapporti tra la Fondazione e l'Italia, che ne ospita la sede, sono regolati dall'Accordo di sede fatto a Bruxelles il 19 dicembre 1994, con due scambi di note, e ratificato dall'Italia ai sensi della legge 7 aprile 1997, n. 111, nonché dalle intese amministrative riguardanti la messa a disposizione del complesso di Villa Gualino, situato a Torino, concluse tra la città di Torino, la regione Piemonte e la Fondazione, di cui all'allegato 1 del suddetto Accordo.

A seguito della riforma dell'intera disciplina statutaria del personale in servizio presso le istituzioni dell'Unione europea, introdotta dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, è emersa la necessità di una revisione dell'Accordo di sede tra l'Italia e la Fondazione. Il nuovo Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, entrato in vigore nel 2004 e applicabile anche alle Agenzie dell'Unione europea, ha infatti introdotto una nuova categoria di personale, quella dell'agente contrattuale, che al termine del 2007 ha completamente sostituito la preesistente figura dell'agente ausiliario.

A seguito di tale modifica, la Fondazione ha richiesto all'Italia il riconoscimento di privilegi e di immunità al personale assunto in qualità di agente contrattuale. Tuttavia la categoria dell'agente contrattuale, a differenza di quella dell'agente ausiliario, non è contemplata dall'Accordo di sede, in particolare dall'articolo 11, comma 1, lettera *a*), relativo alle categorie di personale della Fondazione, e dal medesimo articolo 11, comma 3, concernente i privilegi e le immunità a esso applicabili.

I competenti servizi della Commissione europea, interpellati in merito dall'Italia, hanno indicato la necessità di una modifica dell'articolo 11, comma 1, lettera *a*), e comma 3, dell'Accordo di sede nel senso di introdurre un riferimento puntuale alla nuova tipologia contrattuale.

L'Italia e la Fondazione, manifestata la loro disponibilità a procedere in tal senso, hanno quindi avviato i negoziati per la revisione dell'Accordo di sede, sulla base di una proposta presentata dalla Fondazione il 6 novembre 2007.

La proposta ricalca il modello dell'Accordo sottoscritto a Parma il 27 aprile 2004 tra l'Italia e l'Autorità per la sicurezza alimentare (EFSA), avente sede a Parma, ratificato dall'Italia ai sensi della legge 10 gennaio 2006, n. 17. Si è ritenuto che tale modello, più recente del vigente Accordo di sede tra la Fondazione e l'Italia siglato nel 1994, rappresenti una versione aggiornata dell'attuale quadro regolamentare italiano in materia di accordi di sede e che, pertanto, possa maggiormente prestarsi a regolare i rapporti tra le Parti.

L'Accordo di sede in esame, che ha lo scopo di disciplinare lo *status* giuridico della Fondazione e dei suoi funzionari in territorio italiano, si compone di un preambolo e di 15 articoli.

Il preambolo è stato riformulato aggiornando i riferimenti legislativi in esso contenuti. Vi si richiamano la decisione del 29 ottobre 1993, con la quale il Consiglio europeo ha fissato la sede della Fondazione a Torino, e il regolamento (CE) n. 1339/2008, che istituisce la Fondazione. Sono inoltre citati l'articolo 20 del regolamento n. 1339/2008, che stabilisce che alla Fondazione è applicabile il Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee, e l'articolo 21 del medesimo regolamento (CE) n. 1339/2008, che stabilisce che al personale della Fondazione si applicano le norme e i regolamenti applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee, e viene richiamata la necessità di prevedere altre disposizioni relative all'applicazione di alcuni articoli del Protocollo nonché ad altri aspetti.

L'articolo 1 (*Sede*) si compone di due commi. Il comma 1, rimasto immutato, stabilisce che, quale sede della Fondazione a Torino, l'Italia mette a disposizione, tramite la città di Torino e la regione Piemonte, il complesso di Villa Gualino,

conformemente alle clausole di cui all'Allegato 1 dell'Accordo. Il comma 2, mutuato dall'articolo 7 del vigente Accordo di sede, definisce il concetto di « sede ». Per quanto riguarda l'utilizzo temporaneo di edifici, locali e terreni da parte della Fondazione per le proprie attività ufficiali, il contenuto dell'Accordo è stato modificato nel senso di estendere da una settimana ad un mese il periodo minimo di anticipo con il quale la Fondazione provvede ad avvertire le autorità competenti sullo svolgimento di tali attività, mediante lettera raccomandata indirizzata al servizio designato dall'Italia.

L'articolo 2 (*Personalità giuridica*), introdotto *ex novo* in linea con l'Accordo con l'EFSA, riconosce alla Fondazione la personalità giuridica come previsto dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1339/2008 e, in particolare, la sua capacità di stipulare contratti, di acquisire e cedere beni mobili e immobili e di stare in giudizio. Attribuisce inoltre al Direttore la rappresentanza della Fondazione per le finalità dell'Accordo di sede.

L'articolo 3 (*Sostegno generale*) disciplina l'impegno italiano nel fornire ogni utile sostegno alla Fondazione per l'insediamento e il mantenimento in buono stato di funzionamento delle sue strutture in Italia, mutuandolo dall'articolo 2 del vigente Accordo di sede. Il comma 3, lettera *b*), riformulato in linea con l'Accordo con l'EFSA, prevede che i servizi di cui alla lettera *a*) (elettricità, acqua, gas eccetera) « vengono forniti alla Fondazione a condizioni eguali a quelle garantite in circostanze simili alle amministrazioni pubbliche dello Stato italiano ». Il comma 4 prevede che l'Italia si adopererà affinché le competenti autorità italiane garantiscano una protezione adeguata alle aree circostanti agli edifici indicati all'articolo 1, soprattutto per prevenire ingerenze o accessi non autorizzati o altre forme di disturbo. L'Accordo vigente è stato in questo caso modificato per introdurre il termine « ingerenze » in linea con l'Accordo con l'EFSA.

Il comma 5, introdotto *ex novo* in linea con l'Accordo con l'EFSA, stabilisce che

l'Italia si adopererà per fornire un'adeguata istruzione scolastica materna, primaria e secondaria ai figli del personale della Fondazione garantendo un apprendimento plurilingue coerente con il sistema delle Scuole europee. Al riguardo, come osservato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si ritiene che, allo stato attuale, il rispetto degli impegni assunti nell'Accordo possa essere garantito dall'Italia attraverso l'individuazione sul territorio di istituzioni scolastiche organizzate per offrire un'istruzione plurilingue che, eventualmente, presenti anche elementi di armonizzazione con programmi scolastici di altri Paesi dell'Unione europea.

L'articolo 4 (*Comunicazioni*), riproduttivo dell'articolo 3 del vigente Accordo di sede, prevede l'impegno italiano ad agevolare la Fondazione nell'impianto e nell'utilizzazione di sistemi di telecomunicazione, conformemente alle leggi e ai regolamenti italiani, nonché la tutela della libertà di corrispondenza, in ogni sua forma. L'articolo dispone inoltre, al comma 3, introdotto *ex novo* in linea con l'Accordo con l'EFSA, che la Fondazione gode, per le sue comunicazioni ufficiali, del trattamento non meno favorevole di quello che è accordato dall'Italia a qualsiasi altro governo, incluse le missioni diplomatiche accreditate presso la Repubblica italiana, in materia di precedenza e di tariffe postali, telegrafiche, telegrammi eccetera.

L'articolo 5 (*Responsabilità giuridica internazionale*), mutuato dall'articolo 4 del vigente Accordo di sede, esonera l'Italia da ogni responsabilità internazionale imputabile alla Fondazione in conseguenza dell'attività della Fondazione sul territorio italiano e di atti od omissioni della Fondazione o di suoi rappresentanti, che agiscono o che si astengono dall'agire nei limiti delle loro funzioni.

L'articolo 6 (*Responsabilità per danni o pregiudizi*), mutuato dall'articolo 5 del vigente Accordo di sede, stabilisce che la Fondazione è responsabile di tutti i danni o pregiudizi provocati dalle proprie attività in Italia. L'Accordo vigente è stato riformulato, in linea con l'Accordo con l'EFSA,

nel senso di prevedere che, pur essendo tale responsabilità in principio disciplinata dal diritto italiano, ciò non pregiudica la prerogativa della Fondazione di scegliere il diritto applicabile ai contratti.

L'articolo 7 (*Privilegi ed immunità*), che riproduce l'articolo 6 del vigente Accordo di sede, dispone che siano applicati alla Fondazione i privilegi e le immunità previsti dal Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee, sottoscritto a Bruxelles l'8 aprile 1965.

L'articolo 8 (*Immunità della Fondazione*), mutuato dall'articolo 7 del vigente Accordo di sede, dispone, al comma 1, che la Fondazione, i suoi beni, i suoi averi e i suoi archivi — ovunque situati e destinati al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione — non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria, eccettuato il caso di sospensione dell'immunità ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee. L'Accordo di sede vigente è stato in questo caso riformulato nel senso di estendere l'immunità agli archivi.

Il comma 2 stabilisce che i locali e gli edifici utilizzati dalla Fondazione sono inviolabili e che le autorità italiane non entreranno nei locali per svolgere attività ufficiali se non con esplicito consenso del Direttore della Fondazione ed alle condizioni con lui concordate. In caso di incendio o altra situazione di emergenza che richieda un immediato intervento protettivo, si presumerà il consenso del Direttore o del suo rappresentante per entrare nei locali, qualora non sia possibile raggiungere in tempo né l'uno né l'altro. Il contenuto del comma è stato riformulato sul modello dell'Accordo con l'EFSA.

Il comma 3, inserito *ex novo*, introduce limitazioni, non previste dal vigente Accordo di sede, all'immunità di cui gode la Fondazione, in particolare nei seguenti casi:

(i) in relazione ad una azione civile da parte di un terzo per danni derivanti da un incidente causato da un veicolo che appartiene alla Fondazione o è utilizzato per suo conto ovvero in relazione ad una

violazione del codice della strada in cui sia coinvolto detto veicolo (in linea con l'Accordo con l'EFSA);

(ii) in relazione a contratti, diversi da quelli conclusi in conformità al regolamento sul personale (in linea con l'Accordo con l'EFSA);

(iii) in relazione ad una domanda riconvenzionale direttamente connessa a procedimenti legali intentati dalla Fondazione (in linea con l'Accordo con l'EFSA);

(iv) in relazione alle controversie tra la Fondazione ed il proprio personale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), in materia di contenzioso del pubblico impiego laddove la giurisdizione non appartiene alla Corte di giustizia delle Comunità europee e segnatamente, in primo grado, al Tribunale della funzione pubblica (previsione introdotta *ex novo*).

Il comma 4 prevede l'impegno del Direttore della Fondazione a che i locali della Fondazione non vengano utilizzati come rifugio da persone intenzionate a sottrarsi ad un arresto o ad altri provvedimenti di limitazione della libertà personale ai sensi della legislazione italiana o sono ricercati dall'Italia ai fini dell'estradizione in un altro Paese. In tal caso, l'Accordo vigente è stato modificato, in linea con l'Accordo con l'EFSA, nel senso di contemplare anche casi di persone ricercate dall'Italia per l'estradizione in un altro Paese.

I commi 5 e 6, mutuati dall'articolo 7 del vigente Accordo di sede, sanciscono rispettivamente il diritto della Fondazione di convocare riunioni nella propria sede e, in cooperazione con le autorità italiane interessate, in qualsiasi altra località italiana e l'impegno dell'Italia a garantire al personale della Fondazione il libero accesso agli edifici, locali e terreni utilizzati dalla Fondazione.

L'articolo 9 (*Agevolazioni finanziarie*), mutuato dall'articolo 8 del vigente Accordo di sede, dispone sulle agevolazioni finanziarie di cui gode la Fondazione. Il comma 1 prevede che la Fondazione, i

suoi averi, beni e redditi, ovunque situati e da chiunque siano tenuti, sono, entro i limiti della loro attività ufficiale, esenti da tutte le tasse e imposte dirette dovute a Stato, regioni, province e comuni. In tal caso, l'Accordo di sede è stato riformulato, in linea con l'Accordo con l'EFSA, per estendere le agevolazioni finanziarie ai « redditi ».

Il comma 2, mutuato dal vigente Accordo di sede, stabilisce che per gli acquisti, i servizi e le operazioni concernenti lo svolgimento dei suoi compiti ufficiali, la Fondazione fruisce degli stessi oneri e concessioni accordati alle pubbliche amministrazioni dello Stato italiano.

Il comma 3 prevede che, per quanto attiene all'imposta sul valore aggiunto (IVA), la Fondazione ne è esente per gli acquisti di beni e servizi di rilevante importo concernenti le sue attività ufficiali e l'esercizio delle sue funzioni. Ai fini dell'Accordo, l'espressione « acquisti di importo rilevante » si applica all'acquisto di beni e servizi di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia. In tal caso, l'Accordo vigente è stato modificato per includere, in relazione agli acquisti di rilevante importo, il riferimento al « limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia », in linea con l'Accordo con l'EFSA.

Il comma 4, mutuato dall'articolo 8 del vigente Accordo di sede, prevede che, per quanto attiene all'utilizzazione degli edifici, la Fondazione è esente dalle imposte sul consumo e dalle analoghe sovrattasse sul consumo di elettricità, metano e ogni altro tipo di combustibile impiegato.

Il comma 5, mutuato dall'articolo 8 del vigente Accordo di sede e riformulato in linea con l'Accordo con l'EFSA, stabilisce che le esenzioni e concessioni non si applicano a imposte e tasse che costituiscono il corrispettivo per servizi pubblici resi dalle autorità competenti italiane alla Fondazione.

Il comma 6, che riproduce l'articolo 9 del vigente Accordo di sede, sancisce che la Fondazione è esente da ogni dazio

doganale, imposta, divieto o restrizione, sui beni di ogni tipo importati o esportati nell'esercizio delle proprie attività ufficiali; per quanto attiene all'IVA, l'esenzione è limitata alle importazioni di beni di rilevante importo, così come definiti al comma 3. È inoltre previsto che i beni importati verranno sottoposti ai controlli sanitari e fitosanitari, nonché ai provvedimenti che ne derivano ai sensi dei regolamenti in vigore nell'Unione europea, e che le autorità italiane si impegnano ad effettuare i controlli con tutta la diligenza necessaria, tenendo conto delle esigenze operative della Fondazione. Il comma è stato modificato nel senso di aggiungere la previsione che « per quanto attiene all'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'esenzione è limitata alle importazioni di beni di rilevante importo, così come definiti al comma 3 ».

Il comma 7, mutuato dall'articolo 9 del vigente Accordo di sede, stabilisce che i beni importati, esportati o trasferiti, se trasportati come bagaglio a mano, possono essere dichiarati all'importazione o all'esportazione, conformemente ad accordi speciali da concludere tra la Fondazione e le competenti autorità italiane, che comporteranno più specificamente l'impiego delle etichette e dei formulari normalmente utilizzati per il bagaglio diplomatico.

Il comma 8, mutuato dall'articolo 9 del vigente Accordo di sede, dispone che i beni importati in esenzione da dazi, imposte e da divieti e restrizioni, conformemente all'Accordo, non possono essere ceduti a terzi a titolo oneroso o gratuito senza il preventivo accordo delle autorità italiane e senza il pagamento delle relative imposte, diritti e contributi. Qualora dette imposte, diritti e contributi vengano fissati in funzione del valore dei beni, essi vengono calcolati su tale valore al momento della cessione, con l'applicazione della tariffa in vigore a tale data.

Il comma 9, introdotto *ex novo* in linea con l'Accordo con l'EFSA, stabilisce che la Fondazione può ricevere o detenere qualsiasi tipo di fondi, valuta o contanti e detenere conti in qualsiasi valuta nella

misura necessaria a far fronte ai suoi scopi istituzionali.

L'articolo 10 (*Veicoli della Fondazione*) dispone sulle esenzioni da imposte, dazi o da ogni altro diritto, divieti o restrizioni all'importazione sui veicoli destinati « alle attività ufficiali » e sui relativi pezzi di ricambio. L'Accordo vigente è stato riformulato per introdurre, in relazione all'esenzione per acquisti o importazioni di carburanti e lubrificanti, il riferimento ai « limiti dei contingenti stabiliti per le altre organizzazioni internazionali », in linea con l'Accordo con l'EFSA.

L'articolo 11 (*Personale della Fondazione*), mutuato dall'articolo 11 del vigente Accordo di sede, indica la composizione e lo *status* giuridico del personale della Fondazione. Le modifiche apportate al vigente Accordo di sede riguardano, in particolare, l'introduzione, al comma 1, delle figure di « agente a contratto » ed « esperto nazionale in formazione professionale (ENFP) » e l'eliminazione della figura di « agente ausiliario », in conformità alle modifiche intervenute a livello dell'Unione europea. Sono state inoltre eliminate, dalla categoria di personale esterno, le figure dell'esperto a contratto e dell'incaricato di studi.

In dettaglio, l'articolo 11, comma 1, dispone che il personale della Fondazione è composto dalle seguenti categorie:

a) personale statutario soggetto allo statuto dei funzionari o al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee:

funzionari;

agenti temporanei;

agenti a contratto;

agenti locali;

b) personale esterno:

esperti nazionali distaccati (END);

esperti nazionali in formazione professionale (ENFP);

tirocinanti.

Il comma 2, mutuato dall'articolo 11 del vigente Accordo, stabilisce che i privilegi e le immunità concessi al personale della Fondazione mirano unicamente a garantire il funzionamento senza ostacoli della Fondazione, e l'indipendenza delle persone che ne fruiscono.

Il comma 3, mutuato dall'articolo 11 del vigente Accordo, prevede che, senza modificare le disposizioni degli articoli da 12 a 15 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, i funzionari, gli agenti temporanei e gli agenti a contratto della Fondazione:

(i) godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti nell'esercizio delle funzioni ufficiali, comprese le loro parole e i loro scritti e continueranno a beneficiare di queste immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;

(ii) sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalla Fondazione. In questo caso, il vigente Accordo di sede è stato modificato, in linea con l'Accordo con l'EFSA, nel senso di eliminare la previsione per cui non si tiene conto dei redditi esenti per il calcolo delle imposte su altri redditi;

(iii) essi, i loro coniugi e i familiari a loro carico non sono sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;

(iv) godono, per quanto riguarda la disciplina dei cambi, delle agevolazioni riconosciute ai funzionari di pari grado delle missioni diplomatiche straniere in Italia;

(v) essi, i loro coniugi e i familiari a loro carico ricevono la stessa assistenza al rimpatrio accordata ai diplomatici in caso di crisi internazionale; la clausola non si applica ai cittadini italiani o residenti permanenti. In questo caso, il vigente Accordo di sede è stato modificato, in linea con l'Accordo con l'EFSA, estendendo la non applicabilità della clausola ai residenti permanenti;

(vi) se non sono residenti permanenti in Italia né cittadini italiani, possono:

a) a titolo di primo insediamento e per un periodo di un anno a decorrere dalla presa di servizio presso la Fondazione, importare per un massimo di due spedizioni — dal paese della loro ultima residenza o da quello di cui sono cittadini — in esenzione doganale e di altre imposte indirette la propria mobilia e i propri effetti personali, o acquistare in Italia, in esenzione dall’IVA, mobilia ed effetti personali che siano di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione italiana per le organizzazioni internazionali;

b) a titolo di primo insediamento e per un periodo di un anno ad iniziare dalla presa di servizio presso la Fondazione, importare — dal paese della loro ultima residenza o da quello di cui sono cittadini — in esenzione doganale e di altre imposte indirette un veicolo a motore, o acquistarlo in esenzione dall’IVA. Il predetto veicolo durante il primo periodo della loro residenza in Italia è altresì esente da tasse di immatricolazione ed automobilistiche ed è registrato in serie speciale;

(vii) possono esportare, nell’anno successivo alla data di cessazione delle loro funzioni dalla Fondazione, senza divieti e restrizioni, la propria mobilia e i propri effetti personali, compresi i veicoli, in loro uso e possesso.

In relazione al comma 3, lettera (vi), il vigente Accordo di sede è stato modificato nel senso di prevedere, in linea con l’Accordo con l’EFSA, l’esenzione dall’IVA su acquisti e importazioni di mobilia ed effetti personali per un periodo di un anno dall’assunzione.

Il comma 4, inserito *ex novo* in linea con l’Accordo con l’EFSA, limita l’immunità dalla giurisdizione della Fondazione, stabilendo che essa non si applichi in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un automezzo, natante o aereo appartenente alla Fondazione o circolante per suo

conto, né in caso di infrazione alla regolamentazione dalla circolazione automobilistica, nautica ed aerea. La Fondazione, comunque, si impegna a stipulare un’assicurazione a copertura di ogni responsabilità civile verso terzi allo scopo di garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni.

Il comma 5 prevede che, oltre ai privilegi e alle immunità definite ai commi precedenti, al Direttore della Fondazione e ai quattro membri dell’organo interno di direzione e programmazione (cosiddetto *Management Team*) aventi funzioni di direttori di dipartimento, ai loro coniugi e ai familiari a loro carico, sono riconosciuti privilegi e immunità, agevolazioni e facilitazioni accordate dal Governo italiano ai membri di grado equivalente del corpo diplomatico in Italia. In tal caso, il vigente Accordo di sede è stato modificato per estendere privilegi e immunità ai quattro membri dell’organo interno di direzione (*Management Team*) aventi funzioni di direttori di dipartimento, ai loro coniugi e ai familiari a loro carico.

Il comma 6, mutuato dall’articolo 11, comma 5, del vigente Accordo di sede, prevede che agli agenti locali si applichino unicamente i privilegi dello stesso articolo 11, comma 3, lettera (i).

L’articolo 12 (*Sicurezza sociale*), mutuato dall’articolo 12 del vigente Accordo di sede, dispone che i funzionari, gli agenti temporanei e gli agenti a contratto sono iscritti al regime di sicurezza sociale dell’Unione europea; gli agenti a contratto con contratto di durata inferiore ad un anno possono optare tra l’iscrizione al regime di sicurezza sociale dell’Unione europea e il regime di sicurezza sociale dell’ultimo paese di iscrizione; gli agenti locali sono iscritti al regime italiano di sicurezza sociale e i contributi previsti dalla normativa in vigore sono corrisposti dalla Fondazione. Salvo che in quest’ultimo caso, la Fondazione è esente dall’obbligo di versamento dei contributi dovuti agli istituti italiani di sicurezza sociale e da quelli relativi all’assicurazione contro le malattie sulle retribuzioni corrisposte

dalla Fondazione, o a suo nome, al proprio personale. Il personale di cittadinanza italiana è tenuto comunque a versare i contributi d'assicurazione contro le malattie relativi ai redditi riportati nella dichiarazione fiscale annuale, e non versati dalla Fondazione, o a suo nome.

L'articolo 13 (*Disposizioni particolari*), mutuato dall'articolo 13 del vigente Accordo di sede e riformulato in linea con l'Accordo con l'EFSA, dispone, al comma 1, circa l'impegno della Fondazione a informare le autorità italiane ogniqualvolta un membro del personale prenda servizio o termini le proprie funzioni e a comunicare alle stesse, almeno una volta l'anno, l'elenco del personale di cui all'articolo 11, comma 1, dei coniugi e dei familiari a loro carico. Sulla base di tale elenco, il Ministero degli affari esteri rilascerà ai funzionari, agli agenti temporanei, agli agenti a contratto e agli agenti locali della Fondazione, ai loro coniugi e ai familiari a loro carico, agli esperti nazionali distaccati e agli esperti nazionali in formazione professionale una speciale carta d'identità che attesti che il titolare di tale carta è un funzionario della Fondazione o il coniuge o il familiare a carico di tale funzionario (comma 2).

I commi 3 e 4, mutuati dal vigente Accordo di sede, dispongono circa il diritto-dovere del Consiglio di amministrazione della Fondazione di privare dell'immunità il Direttore della Fondazione o un membro del suo personale, qualora ritenga che l'immunità possa ostacolare il corso della giustizia e la sua rimozione non pregiudichi gli interessi della Fondazione. La Fondazione si impegna a cooperare con le competenti autorità italiane ogniqualvolta sia necessario per la prevenzione di abusi relativi ai privilegi, alle

immunità e alle facilitazioni previste dall'Accordo.

Il comma 5, introdotto *ex novo* in linea con l'Accordo con l'EFSA, prevede che, fatti salvi i privilegi e le immunità concesse in base all'Accordo, tutti coloro che godono di detti privilegi e immunità hanno l'obbligo di conformarsi alla legislazione e ai regolamenti in vigore nel territorio della Repubblica italiana e di non interferire negli affari interni dello Stato.

Il comma 6, mutuato dall'articolo 11, comma 6, del vigente Accordo di sede, dispone che, per quanto riguarda gli esperti in missione presso la Fondazione, nonché tutte le persone invitate dalla Fondazione a partecipare alle proprie attività, le competenti autorità italiane assumono tutte le iniziative necessarie ad agevolare l'ingresso nel territorio italiano, il soggiorno e la partenza. Vengono loro concessi gratuitamente e con la massima rapidità visti ed autorizzazioni e, se necessario, l'assistenza al transito.

L'articolo 14 (*Risoluzione delle controversie*), che riproduce l'articolo 14 dell'Accordo di sede vigente, prevede la soluzione negoziale tra le Parti in caso di controversie relative all'applicazione dell'Accordo e, in caso di mancata soluzione negoziale, la competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (ora Corte di giustizia dell'Unione europea).

L'articolo 15 (*Entrata in vigore*) dispone che l'Accordo entrerà in vigore alla data della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle formalità richieste dai rispettivi ordinamenti interni.

L'ultimo comma non numerato dispone che l'Accordo consta di due originali nelle lingue italiana ed inglese e che, in caso di controversie relative all'interpretazione, farà fede il testo in lingua italiana.

## RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).*

*Quantificazione degli effetti di gettito relativi alla ratifica della revisione dell'Accordo del 1994 tra Stato italiano e Fondazione europea per la formazione professionale.*

In relazione all'*iter* di revisione dell'Accordo di sede della Fondazione europea per la formazione professionale (ETF), siglato nella sua prima versione nell'anno 1994 e oggi vigente, si osserva che tale soggetto svolge un ampio spettro di attività: contribuisce allo sviluppo dei sistemi di istruzione e formazione dei Paesi dell'Unione europea, aiuta i Paesi in via di sviluppo a sfruttare il potenziale delle risorse umane mediante la riforma dei sistemi di istruzione, formazione e mercato del lavoro nell'ambito della politica per le relazioni esterne dell'Unione europea.

Presso la città di Torino si trova la sede della Fondazione, dove opera il personale sia strutturato che temporaneo dell'agenzia.

Le attività svolte da questa struttura permanente si avvalgono di personale distinto tra statutario (funzionari e agenti) ed esterno (esperti e tirocinanti); nell'attuale formulazione dell'Accordo è inserita la figura degli esperti nazionali in formazione professionale (ENFP) (articolo 11, comma 1, lettera *b*), e articolo 13, comma 2).

Tuttavia, dalla lettura degli articoli si evince che il personale esterno non gode delle stesse agevolazioni in materia di redditi di cui dispone, invece, quello stabilmente impiegato presso la sede di Torino.

Ai fini della valutazione degli effetti sul gettito che potrebbero derivare dalla conclusione dell'*iter* di ratifica del nuovo Accordo, che andrà a sostituire il precedente Accordo del 1994, sono state considerate le modifiche presenti nel nuovo testo proposto, con particolare riferimento agli articoli con rilevanza fiscale, ovvero gli articoli 9 e 11.

Le differenze riguardano i seguenti aspetti:

la nuova formulazione dell'articolo 9, « *Agevolazioni finanziarie* », modifica l'articolo 8, comma 1, del testo vigente ed estende le agevolazioni finanziarie anche ai « redditi » della Fondazione, per quanto riguarda tutte le tasse e le imposte dirette dovute a Stato, regioni, province e comuni. Orbene, già nell'Accordo attualmente in vigore è prevista un'esenzione di carattere soggettivo, a favore della Fondazione, ai fini delle imposte dirette dovute a Stato, regioni, province e comuni. La Fondazione, pertanto, non ha mai presentato una dichiarazione dei redditi né ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES), né ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Si ritiene, quindi, che le disposizioni sulle agevolazioni finanziarie, nella nuova formulazione di cui all'articolo 9, comma 1,

non possano determinare alcuna variazione di gettito nei confronti dell'erario italiano;

la formulazione *ex novo* dell'articolo 11, comma 3, lettera (vii), del nuovo Accordo prevede l'esenzione dall'IVA su acquisti e importazioni di mobili ed effetti personali per i funzionari, gli agenti temporanei e gli agenti a contratto della Fondazione per un periodo di un anno dalla loro assunzione.

Dalle informazioni desunte dal sito ufficiale della Fondazione stessa, il personale impiegato presso la sede dell'ETF di Torino in modo permanente è attualmente costituito da uno *staff* di circa 130 persone, di cui circa 50 sono di nazionalità italiana (non è dato sapere quale sia la distribuzione per categorie dell'organico).

Orbene, la presente stima presuppone che l'agevolazione, applicabile a una parte del personale statutario della Fondazione che negli anni successivi farà il suo ingresso presso di essa, sarà applicabile anche al personale, qualificato per l'agevolazione, assunto entro l'anno precedente. Non avendo la possibilità di quantificare puntualmente quale sia il flusso di nuovi ingressi, si ipotizza un *turn-over* del 10 per cento annuo (8 dipendenti, trattandosi di personale statutario l'ipotesi appare prudenziale).

Ciò premesso, considerando l'applicazione di un'aliquota dell'IVA del 20 per cento ad acquisti di beni e servizi per un ammontare di circa 25.000 euro annui, si potrebbe configurare una perdita di gettito dell'IVA a regime pari a circa 40.000 euro (25.000 euro per 20 per cento per 8).

Per ciò che concerne gli altri articoli dell'Accordo, gli stessi non determinano effetti sul gettito fiscale.

In particolare, per quanto riguarda la disposizione di cui all'articolo 3, comma 5 (istruzione scolastica), in base al quale « L'Italia si adopererà per fornire un'adeguata istruzione scolastica materna, primaria e secondaria ai figli del personale della Fondazione garantendo un apprendimento plurilingue coerente con il sistema delle Scuole Europee », si rappresenta che dall'attuazione di tale disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendo i figli del personale della Fondazione convenientemente frequentare i corsi di studio, strutturati e calibrati nel rispetto di una dimensione europea dell'educazione e della formazione scolastica, già attivi presso le istituzioni scolastiche esistenti nella città di Torino.

Pertanto, ipotizzando l'entrata in vigore del nuovo Accordo negli ultimi mesi dell'anno e considerando che per tale annualità vanno ricompresi gli effetti dovuti agli acquisti fatti dai soggetti assunti nell'ultimo anno, si stimano le seguenti minori entrate:

Anno 2011: — 40.000 euro;

Anno 2012: — 40.000 euro;

Anno 2013: — 40.000 euro.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## PARTE I — ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il presente provvedimento ha l'obiettivo di sostituire e aggiornare l'Accordo di sede originario e tuttora vigente, fatto a Bruxelles il 19 dicembre 1994, la cui ratifica è stata autorizzata ai sensi della legge 7 aprile 1997, n. 111. L'intervento normativo si rende necessario per riconoscere privilegi e immunità a una nuova categoria di personale delle istituzioni dell'Unione europea, quella dell'agente contrattuale, introdotta dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004. Inoltre, il testo del nuovo Accordo di sede ricalca quello sottoscritto a Parma il 27 aprile 2004 tra l'Italia e l'Autorità per la sicurezza alimentare (EFSA), avente sede a Parma, ratificato dall'Italia con legge 10 gennaio 2006, n. 17. Tale testo rappresenta, infatti, una versione aggiornata del quadro regolamentare italiano in materia di accordi di sede.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

In Italia l'accordo di sede è lo strumento tipico per regolare i rapporti tra Paese ospite e organismo internazionale.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

L'intervento normativo in oggetto determina l'abrogazione della legge 7 aprile 1997, n. 111, di ratifica del precedente Accordo di sede.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.*

Non risultano elementi di incompatibilità con le competenze e funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti

locali, in quanto la materia disciplinata rientra nelle competenze esclusive dello Stato.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non emergono profili di incompatibilità.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione. Per l'entrata in vigore di un Accordo di sede è obbligatoria l'approvazione di una legge che autorizzi la ratifica.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano provvedimenti all'esame del Parlamento su tale materia.

- 9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

## PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

- 1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea. Esso, inoltre, scaturisce proprio dall'esigenza di aggiornare il precedente Accordo di sede all'evoluzione della normativa dell'Unione europea in materia di personale delle istituzioni della stessa Unione.

- 2) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure d'infrazione sul medesimo o analogo oggetto da parte della Commissione europea.

- 3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con gli altri obblighi internazionali assunti dall'Italia.

- 4) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente a un medesimo o analogo oggetto.

- 5) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indirizzi giurisprudenziali né giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

- 6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Allo stato attuale non risultano indicazioni contrastanti in merito alla regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

### PARTE III — ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non sono introdotte nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

L'Accordo non introduce modifiche né integrazioni a disposizioni vigenti.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'Accordo abroga e sostituisce il precedente Accordo di sede. Non si è ritenuta necessaria una norma abrogativa espressa.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di un accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti atti successivi attuativi.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.*

Non è stato necessario effettuare la verifica in questione trattandosi di ratifica di un accordo internazionale.

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

## SEZIONE I — Il contesto e gli obiettivi

*A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.*

L'Accordo di sede in questione sostituisce e aggiorna quello originario e tuttora vigente, fatto a Bruxelles il 19 dicembre 1994, con due scambi di note, e ratificato dall'Italia ai sensi della legge 7 aprile 1997, n. 111. Il nuovo Accordo fa salve e richiama le intese amministrative riguardanti la messa a disposizione del complesso di Villa Gualino, situato a Torino, concluse tra la città di Torino, la regione Piemonte e la Fondazione, di cui all'allegato 1 dell'Accordo.

*B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata della citazione delle relative fonti di informazione.*

Il provvedimento consente di riconoscere privilegi ed immunità ad una nuova categoria di personale delle istituzioni dell'Unione europea, quella dell'agente contrattuale, introdotta dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004.

*C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.*

Attraverso l'adozione del presente intervento regolatorio, pertanto, si dà attuazione al regolamento dell'Unione europea, già peraltro operativo e immediatamente efficace. Il provvedimento, inoltre consente di venire incontro alla richiesta della Fondazione di riconoscere immunità e privilegi al personale assunto in qualità di agente contrattuale. Inoltre, il testo del nuovo Accordo di sede ricalca quello sottoscritto a Parma il 27 aprile 2004 tra l'Italia e l'Autorità per la sicurezza alimentare (EFSA), avente sede a Parma, la cui ratifica italiana è stata autorizzata ai sensi della legge 10 gennaio 2006, n. 17. Tale testo rappresenta, infatti, una versione aggiornata del quadro regolamentare italiano in materia di accordi di sede.

*D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio, lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.*

Consentire un adeguamento delle immunità e dei privilegi del personale della Fondazione. In tal modo si valorizza la disponibilità

del Governo italiano ad agevolare il corretto funzionamento della Fondazione e l'ottimale sistemazione in Italia del suo personale.

*E) Indicazione delle categorie dei soggetti pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.*

I soggetti interessati all'applicazione delle norme sono la Fondazione, e il suo personale nella sua qualità di organismo internazionale, e l'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze che perderà nei loro confronti la sua capacità impositiva derivante dal nuovo *status* dei soggetti che godranno dei privilegi relativi a talune esenzioni fiscali.

#### SEZIONE 2 — Le procedure di consultazione.

La negoziazione dell'Accordo è avvenuta coinvolgendo le competenti amministrazioni statali. In particolare il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero della giustizia, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane. Infatti solo le pubbliche amministrazioni godono del potere, da esercitare mediante intervento normativo, di modificare il potere impositivo dello Stato nei confronti di taluni soggetti, quali quelli previsti dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

#### SEZIONE 3 — La valutazione dell'opzione di non intervento (« Opzione zero »).

Non è pensabile di intervenire sul regime impositivo dello Stato, se non mediante uno specifico intervento regolatorio. Pertanto l'opzione di non intervento non può concedere benefici fiscali e soprattutto non consente al nostro Paese di onorare un obbligo assunto con l'Unione europea.

#### SEZIONE 4 — La valutazione delle opzioni alternative.

Non esistono opzioni alternative alla ratifica parlamentare per la modifica di un accordo, già oggetto di un provvedimento normativo, né è stato possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte, strutturato similmente ad altri accordi di sede.

#### SEZIONE 5 — La giustificazione dell'opzione regolatoria proposta.

Il ricorso al provvedimento proposto è previsto dall'articolo 80 della Costituzione.

*A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.*

L'accordo di sede è lo strumento tipico per regolare i rapporti tra Paese ospite e organismo internazionale. Sulla base dei precedenti accordi si è potuto determinare che dall'applicazione dell'Accordo in esame derivano modeste mancate entrate derivanti da benefici fiscali applicabili a taluni soggetti direttivi dell'organizzazione, che beneficiano di esenzioni dall'IVA su alcuni beni e servizi destinati alle funzioni cui sono preposti.

*B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.*

L'intervento consente all'Italia di ottemperare agli impegni assunti con l'Unione europea, con la conseguente positiva ricaduta in termini di immagine e di consenso presso le istituzioni della stessa Unione.

*C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti.*

Oltre alle previsioni previste dall'articolo 13 dell'Accordo con cui la Fondazione si impegna a informare annualmente il Ministero degli affari esteri in merito al personale beneficiario delle disposizioni fiscali, nonché sull'elenco del personale appartenente alla Fondazione in genere, non sono previsti altri obblighi informativi a carico dei destinatari.

*D) Eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate.*

Come sopra evidenziato, non è stato possibile esaminare opzioni diverse dal presente intervento regolatorio.

*E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.*

Non si ravvisano fattori e condizioni particolari oltre quelle determinate dalla perdita di gettito fiscale, il cui onere è stato stabilito dal Ministero dell'economia e delle finanze, quantificabile in circa 40.000 euro annui.

**SEZIONE 6 – L'incidenza sul corretto funzionamento del mercato e sulla competitività.**

Non si ravvisa un'incidenza dell'intervento sul funzionamento dei mercati ovvero sulla competitività.

## SEZIONE 7 – Le modalità attuative dell'intervento regolatorio.

*A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.*

Soggetti responsabili sono il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'economia e delle finanze.

*B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.*

L'ambito in cui operano i soggetti è delimitato al loro *status* di funzionari internazionali e pertanto non sono previste azioni in tal senso.

*C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.*

Il monitoraggio delle mancate entrate viene effettuato dalle amministrazioni dei Ministeri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri, tuttavia esso non determina modifiche dell'Accordo tra le Parti ed è utilizzato unicamente a scopi statistici.

*D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a VIR.*

Non sono previste nell'Accordo scadenze né revisioni del medesimo.

Tuttavia con i dati forniti dall'amministrazione fiscale il Ministero degli affari esteri provvederà alla redazione della valutazione dell'impatto della regolamentazione (VIR) con cadenza biennale, come previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 212 del 2009.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica).*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio 2010.

## ART. 2.

*(Ordine di esecuzione).*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

## ART. 3.

*(Copertura finanziaria).*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 40.000 a decorrere dall'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO DI SEDE  
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E  
LA FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

LA REPUBBLICA ITALIANA (successivamente denominata "l'Italia")  
da una parte, e

LA FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE  
(successivamente denominata "la Fondazione")  
dall'altra parte

CONSIDERANDO il regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio  
n. 1339/2008 del 16 dicembre 2008 (rifusione) che istituisce la Fondazione,

CONSIDERANDO la decisione del Consiglio europeo del 29 ottobre 1993 che  
stabilisce che la Fondazione ha sede a Torino,

CONSIDERANDO che l'articolo 20 del regolamento del Parlamento Europeo  
e del Consiglio n. 1339/2008 stabilisce che il Protocollo sui privilegi e le  
immunità delle Comunità europee è applicabile alla Fondazione, e che  
l'articolo 21 sulle norme per il personale stabilisce che al personale della  
Fondazione si applicano le norme ed i regolamenti applicabili ai funzionari e  
agli altri agenti delle Comunità europee, ma che è necessario prevedere altre  
disposizioni relative all'applicazione di taluni articoli di tale Protocollo nonché  
ad altri aspetti,

CONSIDERANDO che il sostegno dell'Italia è disciplinato dal presente  
Accordo e dalle intese amministrative riguardanti la messa a disposizione del  
complesso di Villa Gualino, situato a Torino, Viale Settimio Severo, 65,  
concluse tra la città di Torino, la regione Piemonte e la Fondazione, riportate  
all'Allegato 1,

INTENZIONATE a prendere tutte le misure necessarie a garantire le migliori  
condizioni giuridiche e materiali di insediamento e di funzionamento delle  
strutture della Fondazione in Italia,

Hanno convenuto quanto segue:



ARTICOLO 1  
SEDE

1. Quale sede della Fondazione a Torino l'Italia tramite la città di Torino e la regione Piemonte mette a disposizione il complesso di Villa Gualino, conformemente alle clausole all'Allegato 1, che fa parte integrante del presente accordo.
2. Per "sede" si intendono:
  - a) gli "edifici, locali e terreni" utilizzati dalla Fondazione ed indicati come tali nell'Allegato 1 al presente Accordo; le modifiche vengono comunicate mediante scambio di lettere tra le autorità designate dalle Parti Contraenti; le planimetrie degli edifici vengono messe a disposizione in caso di necessità;
  - b) gli "edifici, locali e terreni" che la Fondazione si trova ad utilizzare temporaneamente per proprie attività ufficiali; in tal caso l'applicazione del presente Accordo relativo alla sede vale solo per il periodo durante il quale la Fondazione occupa detti edifici, locali e terreni. In ciascuna di tali evenienze la Fondazione provvede ad avvertire le autorità competenti a mezzo lettera raccomandata indirizzata al servizio designato dall'Italia, per quanto possibile con almeno un mese di anticipo, indicando l'indirizzo esatto del luogo ove si svolgeranno tali attività.

ARTICOLO 2  
PERSONALITÀ GIURIDICA

1. L'Italia riconosce la personalità giuridica della Fondazione come prevista all'articolo 3 del regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1339/2008 ed, in particolare, la sua capacità di:
  - a) stipulare contratti;
  - b) acquisire e cedere beni mobili ed immobili;
  - c) di stare in giudizio.
2. Per le finalità del presente Accordo, la Fondazione è rappresentata dal Direttore.

ARTICOLO 3  
SOSTEGNO GENERALE

1. L'Italia adotta tutti i provvedimenti necessari ad aiutare la Fondazione ad insediare e mantenere in buono stato di funzionamento le proprie strutture in Italia:



2. L'Italia riconosce e conviene che per il buon funzionamento della Fondazione sono necessarie apposite misure e prestazioni, nonché impianti e servizi di sostegno. Per agevolare l'applicazione a livello locale del presente Accordo, la Fondazione mantiene stretti rapporti di coordinamento con i rappresentanti nominati dall'Italia, e con le amministrazioni locali.
3. a) Le competenti autorità italiane e gli enti loro subordinati si adoperano per quanto possibile a fornire alla Fondazione, su sua richiesta, tutti i servizi necessari, che comprendono a titolo non esaustivo l'elettricità, l'acqua, le fognature, il gas, la posta, il telefono, i collegamenti per trasmissione dati, il telegrafo, i trasporti locali, le canalizzazioni, la raccolta rifiuti e la protezione anti-incendio.  
b) I suddetti servizi vengono forniti alla Fondazione a condizioni eguali a quelle garantite in circostanze simili alle amministrazioni pubbliche dello Stato italiano.
4. L'Italia si adopera affinché le competenti autorità italiane garantiscano una protezione adeguata alle aree circostanti gli edifici indicati all'articolo 1, soprattutto per prevenire ingerenze o accessi non autorizzati o altre forme di disturbo.
5. L'Italia si adopererà per fornire un'adeguata istruzione scolastica materna, primaria e secondaria ai figli del personale della Fondazione garantendo un apprendimento plurilingue coerente con il sistema delle Scuole Europee.

#### ARTICOLO 4 COMUNICAZIONI

1. La Fondazione è autorizzata ad impiantare ed operare sul proprio sito sistemi di telecomunicazione. L'Italia adotta tutti i provvedimenti idonei ad agevolare la Fondazione nell'impianto e nell'utilizzazione di tali sistemi di telecomunicazione, conformemente alle leggi e ai regolamenti italiani, e adotta in particolare provvedimenti che permettano la concessione in tempo utile delle autorizzazioni necessarie ad impiantare e utilizzare antenne fisse e mobili e altri dispositivi di telecomunicazione via satellite.
2. Nessuna comunicazione ufficiale indirizzata alla Fondazione o a qualsiasi membro del suo personale, nessuna comunicazione ufficiale inviata dalla Fondazione, in qualsiasi forma e tramite qualsiasi mezzo di trasmissione, potrà essere sottoposta a restrizioni di qualsiasi tipo o essere violata nella sua riservatezza. La tutela riguarda in particolare le pubblicazioni, i nastri magnetici, i dischi ottici, i dischetti, le immagini fisse, i film e le registrazioni visive e sonore.



3. La Fondazione gode per le sue comunicazioni ufficiali del trattamento non meno favorevole di quello che è accordato dall'Italia a qualsiasi altro governo incluse le missioni diplomatiche accreditate presso la Repubblica Italiana, in materia di precedenza e di tariffe postali, telegrafiche, telegrammi, etc.

#### ARTICOLO 5 RESPONSABILITÀ GIURIDICA INTERNAZIONALE

La responsabilità giuridica internazionale dell'Italia non può essere chiamata in causa in conseguenza di attività della Fondazione sul territorio italiano, di atti o omissioni della Fondazione o di suoi rappresentanti, che agiscono o si astengono dall'agire nei limiti delle proprie funzioni. Qualora sia chiamata in causa la responsabilità dell'Italia, questa ha diritto di rivalsa nei confronti della Fondazione.

#### ARTICOLO 6 RESPONSABILITÀ PER DANNI O PREGIUDIZI

1. La Fondazione è responsabile di tutti i danni o pregiudizi provocati dalle proprie attività in Italia. Senza alcun pregiudizio per la prerogativa della Fondazione di scegliere il diritto applicabile ai contratti, tale responsabilità è in principio disciplinata dal diritto italiano.
2. La Fondazione deve tenere indenne l'Italia da ogni richiesta di risarcimento per danni prodotti a terzi.
3. La Fondazione stipula un'assicurazione a copertura delle proprie responsabilità civili.

#### ARTICOLO 7 PRIVILEGI ED IMMUNITÀ

1. L'Italia applica alla Fondazione i privilegi e le immunità previsti nel Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, sottoscritto a Bruxelles l'8 aprile 1965.
2. Ai fini dell'applicazione del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee alle relazioni tra la Fondazione e l'Italia, valgono le seguenti definizioni:
  - tutti i riferimenti alle Comunità europee vanno letti come riferimenti alla Fondazione;



- tutti i riferimenti ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee vanno letti come riferimenti ai funzionari e agli altri agenti della Fondazione;
  - fatta eccezione per gli articoli 7, 13, 15 e 16, i riferimenti al Consiglio e alla Commissione vanno letti come riferimenti al "Consiglio d'amministrazione" della Fondazione.
3. Altri specifici o individuali privilegi non disciplinati dal presente Accordo saranno oggetto di accordi supplementari da negoziare alle condizioni già ottenute o applicate alle organizzazioni internazionali o istituzioni dell'Unione Europea o ad organismi già presenti in Italia.

#### ARTICOLO 8 IMMUNITÀ DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione, i suoi beni, i suoi averi ed i suoi archivi — ovunque situati e destinati al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione — non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria, eccettuato il caso di sospensione dell'immunità ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.
2. I locali e gli edifici utilizzati dalla Fondazione sono inviolabili. Le autorità italiane non entreranno nei locali per svolgere attività ufficiali, se non con esplicito consenso del Direttore della Fondazione ed alle condizioni con lui concordate. In caso di incendio o altra situazione di emergenza che richieda un immediato intervento protettivo, si presumerà il consenso del Direttore o del suo rappresentante per entrare nei locali, qualora non sia possibile raggiungere in tempo né l'uno né l'altro.
3. La Fondazione non gode dell'immunità dalla giurisdizione e dalla esecuzione nei seguenti casi particolari:
  - (i) in relazione ad una azione civile da parte di un terzo per danni derivanti da un incidente causato da un veicolo che appartiene alla Fondazione o è utilizzato per suo conto ovvero in relazione ad una violazione del codice stradale in cui sia coinvolto detto veicolo;
  - (ii) in relazione a contratti, diversi da quelli conclusi in conformità al regolamento sul personale;
  - (iii) in relazione ad una domanda riconvenzionale direttamente connessa a procedimenti legali intentati dalla Fondazione;
  - (iv) in relazione alle controversie tra la Fondazione ed il proprio personale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera (a) in materia di contenzioso del pubblico impiego laddove la giurisdizione non appartiene alla Corte di



giustizia delle Comunità europee e segnatamente, in primo grado, al Tribunale della funzione pubblica.

4. Il Direttore della Fondazione si impegna a fare in modo che i locali della Fondazione non vengano utilizzati come rifugio da persone intenzionate a sottrarsi ad un arresto o ad altri provvedimenti di limitazione della libertà personale ai sensi della legislazione italiana o sono ricercati dall'Italia ai fini dell'extradizione in un altro Paese.
5. L'Italia riconosce alla Fondazione il diritto di convocare riunioni nella propria sede e, in cooperazione con le autorità italiane interessate, in qualsiasi altra località d'Italia.
6. Le autorità italiane garantiscono il libero accesso agli edifici, ai locali e ai terreni utilizzati dalla Fondazione alle persone indicate nell'articolo 11 del presente Accordo.

#### ARTICOLO 9. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

1. La Fondazione, i suoi averi, beni e redditi, ovunque situati e da chiunque siano tenuti, sono, entro i limiti della loro attività ufficiale, esenti da tutte le tasse e imposte dirette dovute a Stato, regioni, province e comuni.
2. Per gli acquisti, i servizi e le operazioni concernenti lo svolgimento dei suoi compiti ufficiali la Fondazione fruisce degli stessi esoneri e concessioni accordati alle pubbliche amministrazioni dello Stato italiano.
3. Per quanto attiene all'imposta sul valore aggiunto (IVA) la Fondazione ne è esente per gli acquisti di beni e servizi di rilevante importo concernenti le sue attività ufficiali e l'esercizio delle sue funzioni. Ai fini del presente Accordo l'espressione "acquisti di importo rilevante" si applica all'acquisto di beni e servizi di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia.
4. Per quanto attiene all'utilizzazione degli edifici, la Fondazione è ugualmente esente dalle imposte sul consumo e dalle analoghe sovrattasse sul consumo di elettricità, metano e ogni altro tipo di combustibile impiegato.
5. Le esenzioni e concessioni di cui al presente articolo non si applicano a imposte e tasse che costituiscono il corrispettivo per servizi pubblici resi dalle autorità competenti italiane alla Fondazione.
6. La Fondazione è esente da ogni dazio doganale, imposta, divieto o restrizione, sui beni di ogni tipo importati o esportati nell'esercizio delle proprie attività ufficiali; per quanto attiene all'imposta sul valore aggiunto (IVA) l'esenzione è limitata alle importazioni di beni di rilevante importo,



così, come definiti al comma 3 del presente articolo. I beni importati verranno sottoposti ai controlli sanitari e fitosanitari, nonché ai provvedimenti che ne derivano ai sensi dei regolamenti in vigore nell'Unione Europea; le autorità italiane si impegnano ad effettuare i controlli con tutta la diligenza necessaria, tenendo conto delle esigenze operative della Fondazione.

7. I beni importati, esportati o trasferiti, se trasportati come bagaglio a mano, possono essere dichiarati all'importazione o all'esportazione, conformemente ad accordi speciali da concludere tra la Fondazione e le competenti autorità italiane, che comporteranno più specificamente l'impiego delle etichette e dei formulari normalmente utilizzati per il bagaglio diplomatico.
8. I beni importati in esenzione da dazi, imposte e da divieti e restrizioni, conformemente al presente Accordo, non possono essere ceduti a terzi a titolo oneroso o gratuito senza il preventivo accordo delle autorità italiane, e senza il pagamento delle relative imposte, diritti e contributi. Qualora dette imposte, diritti e contributi vengano fissati in funzione del valore dei beni, essi vengono calcolati su tale valore al momento della cessione, con l'applicazione della tariffe in vigore a tale data.
9. La Fondazione può ricevere o detenere qualsiasi tipo di fondi, valuta o contanti e detenere conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria a far fronte ai suoi scopi istituzionali.

#### ARTICOLO 10 VEICOLI DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione è esente da imposte, dazi o da ogni altro diritto, nonché da ogni divieto o restrizione all'importazione di veicoli destinati "alle attività ufficiali" e dei relativi pezzi di ricambio. La Fondazione è parimenti esente dalla tassa di possesso sui veicoli, che verranno immatricolati in serie speciale. I carburanti e lubrificanti necessari a detti veicoli possono essere acquistati o importati in esenzione dei diritti doganali e delle accise e imposte di consumo, entro i limiti dei contingenti stabiliti per le altre organizzazioni internazionali. Tre anni dopo l'importazione la Fondazione potrà disporre liberamente di tali veicoli senza divieti, restrizioni, diritti doganali o altri diritti.

#### ARTICOLO 11 PERSONALE DELLA FONDAZIONE

1. Il personale della Fondazione è composto dalle seguenti categorie:



- a) personale statutario soggetto allo statuto dei funzionari o al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee
- funzionari
  - agenti temporanei
  - agenti a contratto
  - agenti locali
- b) personale esterno
- esperti nazionali distaccati (END)
  - esperti nazionali in formazione professionale (ENFP)
  - tirocinanti
2. I privilegi e le immunità concessi dal presente Accordo al personale della Fondazione mirano unicamente a garantire il funzionamento senza ostacoli della Fondazione, e l'indipendenza delle persone che ne fruiscono.
3. Senza modificare le disposizioni degli articoli da 12 a 15 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, si conviene specificamente che i funzionari, gli agenti temporanei, gli agenti a contratto della Fondazione:
- (i) godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti nell'esercizio delle funzioni ufficiali, comprese le loro parole e i loro scritti e continueranno a beneficiare di queste immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;
  - (ii) sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalla Fondazione;
  - (iii) essi, i loro coniugi e i familiari a loro carico non sono sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;
  - (iv) godono, per quanto riguarda la disciplina dei cambi, delle agevolazioni riconosciute ai funzionari di pari grado delle missioni diplomatiche straniere in Italia;
  - (v) essi, i loro coniugi e i familiari a loro carico, ricevono la stessa assistenza al rimpatrio accordata ai diplomatici in caso di crisi internazionale; la clausola non si applica ai cittadini italiani o residenti permanenti;
  - (vi) che non sono residenti permanenti in Italia né cittadini italiani, possono:
    - (a) a titolo di primo insediamento e per un periodo di un anno a decorrere dalla presa di servizio presso la Fondazione, importare per un massimo di due spedizioni — dal paese della loro ultima residenza o da quello di cui sono cittadini — in



- esenzione doganale e di altre imposte indirette la propria mobilia e i propri effetti personali, o acquistare in Italia, in esenzione dall'IVA, mobilia ed effetti personali che siano di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione italiana per le organizzazioni internazionali;
- (b) a titolo di primo insediamento e per un periodo di un anno ad iniziare dalla presa di servizio presso la Fondazione, importare — dal paese della loro ultima residenza o da quello di cui sono cittadini — in esenzione doganale e di altre imposte indirette un veicolo a motore, o acquistarlo in esenzione dall'IVA. Il predetto veicolo durante il periodo della loro residenza in Italia è altresì esente da tasse di immatricolazione ed automobilistiche ed è registrato in serie speciale;
- (vii) possono esportare, nell'anno successivo alla data di cessazione delle loro funzioni dalla Fondazione, senza divieti e restrizioni, la propria mobilia e i propri effetti personali, compresi i veicoli, in loro uso e possesso.
4. L'immunità dalla giurisdizione non si applica in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un automezzo, natante o aereo appartenente alla Fondazione o circolante per suo conto, né in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione automobilistica, nautica ed aerea. La Fondazione, comunque, si impegna a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni responsabilità civile verso terzi allo scopo di garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni.
5. Oltre ai privilegi ed alle immunità definite ai commi precedenti, al Direttore della Fondazione e ai quattro membri dell'organo interno di direzione e programmazione (cosiddetto *Management Team*) aventi funzioni di direttori di dipartimento, ai loro coniugi e ai familiari a loro carico, sono riconosciuti privilegi e immunità, agevolazioni e facilitazioni accordate dal Governo italiano ai membri di grado equivalente del corpo diplomatico in Italia.
6. Agli agenti locali si applicano unicamente i privilegi dell'articolo 11 comma 3 (i).

#### ARTICOLO 12 SICUREZZA SOCIALE

1. A copertura dei rischi di malattia, infortunio, invalidità e decesso, e per consentire agli interessati il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia,



- a) i funzionari e gli agenti temporanei sono iscritti al regime di sicurezza sociale dell'Unione Europea;
  - b) gli agenti a contratto sono iscritti al regime di sicurezza sociale dell'Unione Europea, ad eccezione degli agenti a contratto con contratto di durata inferiore ad un anno, i quali possono optare tra l'iscrizione al regime di sicurezza sociale dell'Unione Europea ed il regime di sicurezza sociale dell'ultimo paese di iscrizione;
  - c) gli agenti locali sono iscritti al regime italiano di sicurezza sociale. I contributi previsti dalla normativa in vigore sono corrisposti dalla Fondazione.
2. Salvo quanto previsto alla lettera (c) del precedente comma, la Fondazione è esente dall'obbligo di versamento dei contributi dovuti agli istituti italiani di sicurezza sociale. La Fondazione è esente dagli obblighi di versamento relativi all'assicurazione malattia sulle retribuzioni da essa corrisposte, ovvero corrisposte a suo nome, al proprio personale. Il personale di cittadinanza italiana è tenuto comunque a versare i contributi d'assicurazione malattia relativi ai redditi riportati nella dichiarazione fiscale annuale, e non versati dalla Fondazione, o a suo nome.

#### ARTICOLO 13 DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. Ogniqualvolta un membro del personale prende servizio o termina le proprie funzioni, la Fondazione ne informa le autorità italiane. Almeno una volta all'anno la Fondazione comunica alle autorità italiane l'elenco del personale di cui all'articolo 11, comma 1, dei coniugi e dei familiari a loro carico.
2. Sulla base dell'elenco del personale di cui al precedente comma 1, il Ministero degli Affari Esteri rilascia al personale della Fondazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera (a), ai loro coniugi e ai familiari a loro carico, agli esperti nazionali distaccati ed agli esperti nazionali in formazione professionale, una speciale carta d'identità che attesti che il titolare di tale carta d'identità speciale è un funzionario della Fondazione o il coniuge o il familiare a carico di tale funzionario.
3. Il Consiglio d'amministrazione della Fondazione ha il diritto e il dovere di privare dell'immunità il Direttore della Fondazione o un membro del suo personale, qualora ritenga che l'immunità possa ostacolare il corso della giustizia e la sua rimozione non pregiudichi gli interessi della Fondazione.
4. La Fondazione si impegna a cooperare con le competenti autorità del Governo italiano ogniqualvolta sia necessario per prevenire abusi relativi ai privilegi, alle immunità e alle facilitazioni previste dal presente Accordo.



5. Fatti salvi i privilegi e le immunità concesse in base al presente Accordo, tutti coloro che godono di detti privilegi ed immunità hanno l'obbligo di conformarsi alla legislazione ed ai regolamenti in vigore nel territorio della Repubblica Italiana e di non interferire negli affari interni dello Stato.
6. Per quanto riguarda gli esperti in missione presso la Fondazione, nonché tutte le persone invitate dalla Fondazione a partecipare alle proprie attività, le competenti autorità italiane assumono tutte le iniziative necessarie ad agevolare l'ingresso nel territorio italiano, il soggiorno e la partenza. Vengono loro concessi gratuitamente e con la massima rapidità visti ed autorizzazioni e, se necessario, l'assistenza al transito.

ARTICOLO 14  
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE


Tutte le controversie relative all'applicazione del presente Accordo sono oggetto di un tentativo di soluzione negoziale tra le parti interessate. Le controversie non risolte con questa procedura sono di competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.

ARTICOLO 15  
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle formalità richieste dai rispettivi ordinamenti interni.

Fatto a Torino il 22 gennaio 2010 in due originali nelle lingue italiana ed inglese. In caso di controversie relative all'interpretazione del presente Accordo, fa fede il testo in lingua italiana.

Per la Repubblica Italiana



Per la Fondazione



PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE PIEMONTE E CITTA' DI TORINO PER LA LOCALIZZAZIONE A VILLA GUALINO DELLA FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE



PREMESSO CHE:

- la CEE ha individuato Torino come sede della Fondazione Europea per la Formazione, d'ora in avanti nel presente atto denominata "Fondazione";
- la Città di Torino si è impegnata a ricercare la sede idonea ad allocare nel modo più adeguato la Fondazione;
- la Regione Piemonte ha da un decennio promosso la realizzazione del progetto Villa Gualino, al fine di dotare il Piemonte e Torino di una struttura residenziale, attrezzata e funzionale, per lo svolgimento di attività di ricerca avanzata, di alta formazione e di interscambio nei settori della scienza, della tecnologia, dell'economia e dell'informazione;
- la Regione Piemonte ha, nell'ambito del sopracitato progetto, recuperato e ristrutturato una prima porzione della struttura, attiva dal 1985, ed ha in corso di ultimazione un secondo lotto per la sistemazione degli istituti scientifici costituiti dalla stessa Regione in collaborazione con gli Enti locali, gli Atenei, le forze economiche e produttive piemontesi;
- la Regione Piemonte ha dato in concessione per 13 anni con atto rep. n. 206 registrato il 29.10.1990 alla Società "Consorzio Villa Gualino s.r.l.", d'ora in avanti nel presente atto denominato "Consorzio", il complesso, affidandogli la realizzazione dei lavori di ristrutturazione del settore ovest del corpo basso nonché la gestione sia della porzione già funzionante sia delle porzioni che mano a mano saranno ristrutturate e regolamentando i termini economici e di destinazione d'uso della struttura con convenzione rep. n. 1167 registrata il 20.12.1991;
- due delegazioni della CEE, dopo aver effettuato in data 21.1.1994 e in data 1.3.1994, presente il Commissario prof. Antonio Ruberti, una serie di sopralluoghi, hanno espresso parere favorevole alla collocazione in Villa Gualino della Fondazione;
- la Regione Piemonte ritiene coerente l'attività della Fondazione con il progetto Villa Gualino.

TRA LA REGIONE PIEMONTE E LA CITTA' DI TORINO SI CONVIENE:

CONSORZIO VILLA GUALINO  
Società Consortile s.r.l.

ART. 1

1. La Regione Piemonte, d'intesa con la Città di Torino, destina alla Fondazione di cui in premessa, l'area delimitata con i colori rosso, verde e blu negli allegati A e B, che formano parte integrante del presente protocollo.
- Tale destinazione avverrà, con le modalità previste dal presente atto, a far data dal 1° gennaio 1995, per la durata di 30 anni. Per i primi vent'anni nulla è dovuto da parte della Città di Torino, oltre a quanto previsto dal presente accordo. Sei mesi prima dello spirare del ventesimo anno, la Regione Piemonte ridefinirà con la Città di Torino, gli oneri a carico dell'Amministrazione Civica relativi alla messa a disposizione dell'area per gli ultimi 10 anni.



In particolare la Regione Piemonte destina alla Fondazione, a partire dal 1° gennaio 1995, fatte salve le necessità di cui al 3° comma del successivo art. 5, gli spazi dell'immobile di Villa Gualino, contrassegnati col colore rosso, di cui agli allegati A e B.

A tal fine si impegna a garantire, entro la fine del 1994, il finanziamento di L. 1.000.000.000 per la conclusione dei lavori di ristrutturazione in corso, comprese quelle modificazioni che la CEE richiederà e che si valuterà concordemente di possibile effettuazione.

## ART. 2

Il Consorzio Villa Gualino, sulla base delle indicazioni che perverranno da parte della CEE, progetterà ed eseguirà i lavori indispensabili negli spazi, contrassegnati col colore verde (primo stralcio) e col colore blu (secondo stralcio) di cui agli allegati A e B, destinati anch'essi a sede della Fondazione.

Il Consorzio, inoltre, sulla base delle indicazioni della Regione Piemonte, provvede alla progettazione, in un'area di Villa Gualino da individuare, di una nuova costruzione da destinare alle attività che avrebbero dovuto trovare allocazione nel settore est del corpo basso nonché alla ristorazione che, per la presenza della Fondazione, necessiterà di maggiori spazi.

Sarà contestualmente effettuata, per tale nuova costruzione, dal Consorzio la verifica di tutto quanto attiene ai vincoli urbanistici, ambientali, architettonici, igienico-sanitari, di sicurezza.

Il progetto dovrà essere presentato per l'approvazione alla Regione Piemonte entro il 30.9.1994.

## ART. 3

La Regione Piemonte, entro 60 giorni dalla presentazione, approva il progetto di recupero e di nuova costruzione, comprensivo dei pareri e delle autorizzazioni necessari, con particolare riferimento a quelli relativi alla costruzione di nuovi edifici, condizione necessaria per l'attivazione di tutti gli interventi.

A tal fine la Città di Torino si impegna a favorire l'adozione dei provvedimenti di propria competenza, che si rendessero necessari per la rapida e coerente realizzazione di quanto previsto dal progetto e, più in generale, dal presente protocollo d'intesa.

## ART. 4

Il Consorzio eseguirà i lavori, così come approvati dall'Amministrazione Regionale e sulla base di un cronoprogramma concordato con l'Amministrazione Regionale stessa, l'Amministrazione Comunale di Torino e la Fondazione.

## ART. 5

La Regione Piemonte autorizza, ai sensi della convenzione con il Consorzio, citata in premessa, la stipula di un contratto con la Fondazione per l'uso degli spazi assegnati, a partire dal 1° gennaio 1995, per la durata di 10 anni.

Il contratto sarà rinnovato con modalità da ridefinirsi per i successivi periodi. Nel contratto dovranno essere regolamentati i termini per gli oneri derivanti dalle spese di riscaldamento, utenze varie, pulizia, manutenzione ordinaria, servizi gestionali dell'area nonché precisati le condizioni di utilizzo degli spazi e dei servizi comuni del complesso (sala convegni, sale riunioni, foresteria, ristorante, parco, parcheggi, ecc.), le relative tariffe e quant'altro si rendesse necessario per la definizione dei rapporti.



PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE  
(Giulio Brivio)



CASARELLANI

CONSORZIO VILLA GUALINO  
Società Consortile S.p.A.

Preso atto delle necessità espresse dalla Fondazione, il Consorzio, d'intesa con l'Amministrazione Regionale, opererà al fine di garantire l'ospitalità ad un primo nucleo di massimo 25 persone, a partire dal mese di luglio 1994, anche ricorrendo a soluzione provvisoria.

## ART. 6

Al Consorzio Villa Gualino saranno garantiti contributi per L. 19.000.000.000, a copertura delle spese derivanti da tutti gli interventi che si rendono necessari per l'insediamento della Fondazione, per le nuove costruzioni e per la sistemazione definitiva dell'intero complesso e del parco.

A tal fine la Città di Torino ha già approvato l'erogazione di un contributo di L. 3.000.000.000, la Camera di Commercio di Torino ha deliberato un contributo di L. 1.500.000.000, la U. E. ha approvato un contributo di 5.000.000 di ECU (circa L. 9.500.000.000), la Compagnia di San Paolo ha deliberato un primo contributo di L. 350.000.000, la Fondazione C.R.T. ha approvato un primo contributo di L. 1.000.000.000. Sono pertanto già deliberati ed approvati contributi per un importo complessivo di L. 15.350.000.000.

La Cassa di Risparmio di Torino e la Compagnia di San Paolo hanno inoltre espresso la loro disponibilità ad erogare negli esercizi 1995/96/97 rispettivamente contributi per L. 1.000.000.000 e per L. 2.650.000.000 per un importo complessivo di L. 3.650.000.000.

A favore del Consorzio Villa Gualino la Città di Torino concederà fidejussione per L. 3.650.000.000, a garanzia degli importi ancora da deliberare da parte degli istituti bancari. Alla progressiva erogazione dei contributi da parte della Cassa di Risparmio di Torino e della Compagnia di San Paolo corrisponderà l'adeguamento della garanzia fidejussoria.

Le modalità e i tempi di liquidazione dei contributi saranno concordati tra Regione Piemonte, Città di Torino e Consorzio Villa Gualino, tenendo conto delle esigenze di avvio e di avanzamento dei lavori.

## ART. 7

La Città di Torino si impegna a reperire, d'intesa con la Regione Piemonte e in Torino, un'area idonea per il trasferimento della mostra Experimenta, attualmente allestita a Villa Gualino, concorrendo alle spese di insediamento e di gestione della stessa, nelle forme che si riterranno più opportune.

Fino a che tale nuovo insediamento non sia realizzato, le manifestazioni di Experimenta continueranno a svolgersi nell'attuale sede.

## ART. 8

La Regione Piemonte e la Città di Torino opereranno concordemente per la valorizzazione complessiva di Villa Gualino, con particolare riguardo al sostegno delle istituzioni scientifiche operanti presso la struttura, allo sviluppo dei rapporti tra le istituzioni stesse e la Comunità europea ed internazionale e al potenziamento delle iniziative di ricerca avanzata, di formazione e di interscambio nei settori della scienza, della tecnologia, dell'economia e dell'informazione, in collaborazione con gli atenei e le forze culturali, economiche e produttive piemontesi.

Tra le forme di collaborazione e valorizzazione del complesso di Villa Gualino, in funzione della nuova dimensione internazionale che verrà ad assumere, la Città di Torino valuterà prioritariamente la possibilità di allestire servizi di comunicazione agevole fra il centro città e la zona collinare in cui è ubicato il complesso.

CONSORZIO VILLA GUALINO  
Società Consortile s.r.l.

VALENTINO CASTELLANI  
SINDACO

PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE  
(Giovanni Brusa)

ART. 9

Il Consorzio Villa Gualino sottoscrive per accettazione delle condizioni di sua pertinenza il presente protocollo.

Torino li

Per la Regione Piemonte

Per la Città di Torino

Per accettazione del Consorzio Villa Gualino




IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE  
(Giovanni Brizio)



V. BENTINO CASTELLANI

CONSORZIO VILLA GUALINO  
Società

TA



— PIANTE PIANO TERRA —  
SC. 1/100


CONSORZIO VILLA GIALINO  
Società Cooperativa S.p.A.

PRÉSIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE

CITTA' DI TORINO  
VALENTINO CASARETO  
NOME FELLANI

Tol






CONSIGLIO DELLA CHIALINO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE  
(Gian Paolo Brivio)



V. VALENTINO CASTELVICO

*Blas*




F. PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE  
(Gian Paolo Brizio)



CONSORZIO VILLA CARLINO  
Società Consortile s.r.l. (tel)

VALENZIO CASTELLANO  
SINDACO





CONSORZIO ANNA CUALINO  
Società consortile s. r. l.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE  
(Gian Paolo Bizio)

CITTA' DI TORINO  
VALENTINO CASTELLANI  
SINDACO

*Flow*





IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE  
(Gino Pirelli Brizio)

CONSORZIO CASTELLINO  
Società Cooperativa s.r.l.

CITTA' DI TORINO  
VALENTINO CASTELLINO  
IL SINDACO

*red*

*Castellino*

## RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELLE CARATTERISTICHE EDILIZIE.

Il centro polifunzionale di Villa Gualino è costituito da tre nuclei autonomi ma interconnessi, organizzati per ospitare differenti attività.

Il primo di essi, la "palazzina", che coincide con il cosiddetto "settore A", svolge da tempo funzione ricettivo-alberghiera.

Per il secondo nucleo, il "corpo inferiore", che comprende i cosiddetti "settori B1 e B2, C1 e C2, D", è stato definitivamente previsto l'utilizzo ad attività di terziario avanzato: il "settore B1" come centro conferenze, i "settori B2, C1 e C2, D" come sede della Fondazione CEE - Task Force Risorse Umane. I "settori B1 e B2" sono in corso di ultimazione. I "settori C1 e C2, D" devono ancora essere ristrutturati.

Il terzo nucleo, che coincide con il cosiddetto "settore E", comprenderà la costruzione di un ristorante self-service e di un nucleo autonomo di uffici, e la sistemazione definitiva a parcheggi, giardino e parco dell'intera superficie della proprietà libera da costruzioni.

L'organizzazione complessiva, la distribuzione, la forma e la dimensione dei singoli locali dei "settori B2, C1 e C2" sono

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE  
(Gino Pasale Brizio)



CONSORTIO VILLA GUALINO  
Società per azioni a r.l.  
CITTA' DI IVO  
VALENTINO CASTELLANI  
SINDACO





murature esistenti; paramento di mattoni a faccia vista a completamento dei muri a faccia vista esistenti.

- Murature di blocchi semipieni termoisolanti per pareti di nuova costruzione.
- Tramezzatura dei locali in muratura di mattoni semipieni di spessore cm. 7 o cm. 12, secondo le indicazioni dei disegni.

La richiesta di adottare pareti mobili (anziché tramezzi in muratura) per la suddivisione degli uffici, con la possibilità di inserire in futuro una parete per ogni maschio di muro, incontra condizioni tecniche pressoché proibitive se si vuole garantire un corretto isolamento acustico. Sussistono infatti numerose e gravose difficoltà tecniche per l'esecuzione del setto di separazione acustica posto tra il controsoffitto e l'intradosso del solaio di copertura (vedi nota in Appendice).

- Coperture piane a terrazzo eseguite con strato di pendenza in argilla espansa, strato isolante in polistirene spessore cm. 4, manto impermeabile a due strati di membrana plasto-bituminosa, massetto in cls spessore cm. 4, pavimento in pietrini di cemento e cotto toscano non gelivo.
- Coperture piane a transito veicolare eseguite con strato di pendenza in cls, manto impermeabile a due strati di membrana plasto-bituminosa, strato di base in misto granulare bitumato spessore cm. 12, tappeto di usura di pietrischetto bitumato spessore cm. 4, polvere di frantoio.



PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE  
- (Gino Paolo Brizio)



CONTO CORRENTO

Conto di Credito

VALENTINO CASTELLANI  
SINDACO

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Impermeabilizzazioni verticali con membrana prefabbricata bituminosa tra due spalmature di primer bituminoso, strato di protezione di polistirolo spessore cm. 3.
- Soffittature interne in doghe di alluminio preverniciato con modulo cm. 20, cartonfeltro e lana di vetro posti superiormente.
- Soffittature interne dei corridoi in cartongesso con indice di reazione al fuoco = 1.
- Soffittature esterne in lamiera metallica ondulata e stirata a supporto di strato di malta cementizia spessore cm. 3.
- Isolamenti termici verticali in polistirene spessore cm. 4 nei parapetti delle finestre e nelle nuove murature.
- Isolamenti termici orizzontali in polistirene spessore cm. 4 ricoperto da cartonfeltro sopra le soffittature esterne.
- Intonaco esterno pietrificante con colori minerali su rinforzo in malta di cemento.
- Isolamento acustico sotto ogni tramezzo nuovo, con strato di conglomerato di granulato di gomma spessore mm. 6.
- Intonaco interno con malta di calce idraulica e arricciatura in malta di calce dolce.
- Pavimenti interni di tutti i locali principali in piastrelle di grés porcellanato 40 x 40 "Corindo" della



PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE  
(Gian Paolo Brizio)



VALENTINO CASTELLANI  
IL SINDACO

CONSORZIO VILLA CATALANO  
Società Certificata s.r.l.

5  
723

*[Handwritten signature]*

- "Graniti Fiandre"; per i locali di piccole dimensioni lo stesso materiale ma 30 x 30. Passata in marmo bianco "Carrara" spessore cm. 2.
- Pavimenti delle centrali tecniche in grés rosso antiscivolo 7,5 x 15.
  - Pavimentazioni stradali con fondazione in misto granulare anidro spessore cm. 30 minimo, base in misto granulare bitumato spessore cm. 12, tappeto di usura in pietrischetto bitumato spessore cm. 4, polvere di frantoio.
  - Marciapiedi esterni con tappeto in pietrischetto bitumato spessore cm. 2,5 su massetto in c.a. e cordoli in pietra di Luserna.
  - Pavimenti del porticato in pietra di Luserna 40 x 40 in campi definiti da passate o cordoli in pietra di Luserna.
  - Marciapiedi della corte interna con pietrini di cemento e fasce di cotto toscano racchiusi in cordoli in cls, su massetto in c.a.
  - Rivestimenti interni per servizi igienici in piastrelle di ceramica smaltata 20 x 20 o 15 x 15.
  - Opere esterne di finitura in pietra di Luserna: copertine, zoccoli, davanzali, soglie, gradini a massello e a lastra, architravi, basamenti delle piramidi vetrate.
  - Zoccoli interni: in marmo bianco "Carrara" h. cm. 10 su

CONSORZIO VALLE CUALINO  
Società Consorzio a r.l.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE  
(Gino P. Brizio)



CASTELLANI  
Kaw


## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


- tutti i pavimenti in grés porcellanato; in grés rosso su pavimenti in grés rosso; in acciaio inox per i pilastri in acciaio circolari.
- Scale esterne di sicurezza totalmente in acciaio zincato a caldo: strutture, gradini, ripiani, parapetti, mancorrenti.
- Scale interne eptagonali e circolari in marmo bianco "Carrara" spessore cm. 2 e cm. 3, zoccolino h. cm. 10.
- Scale alle sottocentrali tecniche in elementi prefabbricati di c.a.
- Soglie, davanzali, copertine interne in marmo bianco "Carrara" spessore cm. 3.
- Serramenti esterni in alluminio spessore mm. 55, con ossidazione anodica minimo 15 micron, elettrocolorazione e satinatura chimica; battute in neoprene; controtelaio in acciaio zincato; tende avvolgibili esterne a rullo in tessuto alveolare in fibra di vetro e PVC con comando ad asta oscillante e cassonetti in alluminio.
- Serramenti esterni in acciaio per i locali delle centrali tecniche.
- Serramenti interni vetrati in alluminio, con caratteristiche analoghe a quelli esterni, controtelaio in acciaio zincato.
- Porte interne con controtelaio in acciaio zincato, telaio



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE  
(Gian Paolo Erba)

CONSORZIO CASALELINO  
Società Consortile s.r.l.





fisso in alluminio con caratteristiche analoghe a quelle per serramenti esterni, con sezione a cannocchiale, pannello porta pieno spessore mm. 48 in tamburato di legno e due compensati da mm. 5, rivestito con laminato plastico melaminico.

- Porte in acciaio, antincendio, vetrate, omologate per classe di resistenza al fuoco REI 60'.
- Porte in acciaio, antincendio, piene o con oblo diametro cm. 40, omologate per resistenza al fuoco REI 60'.
- Stipiti e architravi di ascensori, di porte e vetrate in acciaio, eseguiti in alluminio con caratteristiche analoghe a quelle dei serramenti esterni.
- Maniglioni, maniglioni antipanico, apparati antincendio, pompe di chiusura, serrature elettriche su serramenti esterni e interni, ove occorra.
- Griglie peditabili e carrabili, con struttura principale (mobile ove richiesto) in profilati normali, struttura secondaria a racchiudere i pannelli di griglia eseguita con lame a interspazio non maggiore di cm. 1,5; il tutto zincato a caldo.
- Griglie in alluminio, a schermatura dei lucernari dei corridoi della manica bassa.
- Mancorrenti in tubo di acciaio per scale esterne, parapetti

CONCRETO VILLA GUALINO  
Società Consortile s.r.l.



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE  
(Gian Paolo B. ...)



CASTELLANI

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- terrazze, scale interne circolari ed eptagone.
- Parapetto delle scale eptagone in tubi e profilati in acciaio verniciato a fuoco e lastre di vetro temperato.
  - Mancorrente di sicurezza in alluminio rinforzato per le finestre del primo piano con parapetto di altezza inferiore a cm. 100.
  - Pareti e parapetti in vetrocemento con diffusori a camera d'aria spessore cm. 8 contenuti in telai in acciaio, per le scale eptagonali.
  - Opere da lattoniere in rame per le copertine dei basamenti dei lucernari; bocchettoni in piombo spessore 20/10 mm. per gli imbocchi dei tubi pluviali nel terrazzo.
  - Vetri:
    - vetrate a camera d'aria per serramenti esterni;
    - vetrate a camera d'aria con due vetri stratificati per le porte esterne;
    - vetrate a camera d'aria con cristallo temperato riflettente esterno spessore mm. 8 e stratificato interno per le piramidi vetrate;
    - vetri stratificati per porte interne;
    - vetri stratificati Ignistop 60 per le porte tagliafuoco interne.
  - Lucernari in metacrilato opale con camera d'aria, dimensioni 100 x 200, con basamento in profilato di alluminio e guarnizioni.
- 
- Decorazione delle pareti dei locali di uso comune con smalto gliceroftalico a due mani previa imprimitura.
  - Decorazione di pareti e soffitti di uffici, servizi, e di

CONSORZIO VILLA CUALINO  
Società Consorziale n. 1



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE  
(Gian Paolo Balzino)



VALENTINO CASTELLANI

VCD

- soffitti dei locali di uso comune con idropittura lavabile, con almeno il 30% di resine, a due mani previa imprimitura.
- Trattamento delle superfici murarie esterne con applicazione di idrorepellente al silicone a due mani, a rifiuto.
  - Decorazione delle opere in ferro non preverniciate con due mani di smalto sintetico previa preparazione con protezione antiruggine o, per le superfici zincate, con speciale aggrappante.
  - Protezione delle strutture in acciaio con vernice intumescente per resistenza al fuoco REI 45', previa preparazione antiruggine.
  - Formazione di tappeto erboso e piantumazione di alberi nella cortè principale.

CONSORZIO VILLA CUALINO  
0-10-1990

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE  
(Gian Paolo Bisio)

CITTA' DI  
VALENTINO CASTELLANI  
SINDACO

APPENDICE (vedi tavola n° 16 CEE, sezione trasversale del "settore C").

Le condizioni pressoché proibitive da affrontare per garantire un corretto isolamento acustico in ogni teorica posizione di suddivisione degli uffici dipende dalle anomale caratteristiche del fabbricato, caratteristiche che si riscontrano uniformi in tutti i settori:

- 1) Eccessiva altezza dei locali (minimo mt. 4,70; massimo mt. 5), che richiede un'altezza anomala del setto acustico (mt. 1,50 circa anziché mt. 0,30 circa) e quindi la necessità di costruire un'apposita struttura sospesa e controventata che, oltre a separare acusticamente i soporti agevolmente le sollecitazioni verticali e orizzontali trasmesse dalla sottostante parete mobile ad essa fissata.
- 2) Andamento irregolare della superficie di intradosso del solaio di copertura, causato dalla parziale demolizione della sua soletta inferiore (per motivi di bonifica strutturale) e dalla presenza di travi sporgenti, che impedisce una completa e perfetta aderenza del setto acustico alla sua forma spezzata, con conseguente



PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE  
Priziol

CONCILIARE DELLA QUALITÀ  
Società Consortile s.r.l.



VALENTINO C. ST. PLANI  
SINDACO



- interruzione dell'effetto di separazione acustica.
- 3) Presenza di serramenti esterni molto alti, che richiede una modellazione a due livelli della soffittatura dei locali, e la conseguente necessità di modellare anche il setto acustico e la sua struttura nel suo profilo inferiore; analoga modellazione è richiesta anche alla parete mobile sottostante.
  - 4) Presenza di canalizzazioni e tubazioni con percorso longitudinale al di sopra della soffittatura, che interrompono la continuità del setto acustico e quindi diminuiscono l'efficacia dell'isolamento richiesto.

La muratura in mattoni, invece, elimina di fatto tutti questi inconvenienti in quanto: separa i locali costituendo una barriera acustica continua da solaio che regge il pavimento a intradosso del solaio di copertura; può aderire facilmente alle irregolarità di contatto con l'intradosso e con le canalizzazioni presenti; consente che il controsoffitto sia autonomo per ogni locale; e, quindi, acusticamente non continuo e facilmente modellabile ad altezze diverse.


CONCORDIA GUALINO  
Società Consortile s.r.l.



PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE  
(Gian Paolo Brizio)



CASARETO



SEZIONE BB

CONSORZIO VILLA CICALINO  
Società a r.l.

PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE  
*[Signature]*

CITTA' DI  
VALENTINO CASTELLANI  
SINDACO  
*[Signature]*

### 1 PREMESSA

Questa relazione illustra gli impianti installati a servizio dei settori B,C,D del complesso denominato Villa Gualino, Viale Settimio Severo 65 Torino, suddivisi come segue:

- Centrali di produzione e sottocentrali di distribuzione dell'intero complesso
- Impianto termico e di ventilazione
- Impianto idrico ed antincendio
- Impianto fognario
- Impianto elettrico
- Impianti elettrici speciali (rivelazione fumi, antintrusione, telefonico, etc.)

Le centrali di produzione sono collegate con le zone degli uffici mediante la costruzione di un cunicolo ispezionabile sottostante l'ala bassa del corpo inferiore (settori B e C); il cunicolo collega le due sottocentrali una localizzata sotto il piazzale antistante l'ingresso del settore B e l'altra sistemata al piano interrato del settore D.

In relazione alla notevole distanza tra la zona tecnologica di produzione e le sottocentrali, è prevista un'unica alimentazione di acqua calda ( $85 + 70^{\circ}\text{C}$ ) ed un'unica alimentazione di acqua refrigerata ( $7 + 12^{\circ}\text{C}$ ) per ogni sottocentrale; tali alimentazioni percorrono il cunicolo per l'intera lunghezza.

### 2 Descrizione delle centrali di produzione e delle sottocentrali

Le centrali tecnologiche (produzione) sono costituite da:

- centrale termica con potenza installata di 1,5 milioni di Kcal/h ripartita su 3 caldaie da 0,5 milioni di Kcal/h ciascuna, alimentate da bruciatori misti gas-gasolio. Nella centrale termica è installato un impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica ed il recupero di energia termica per uso igienico sanitario, costituito da due Totem, alimentati a gas metano, in grado di produrre ciascuno 15 Kwe e 33000 Kcal/h.
- centrale idraulica in cui sono sistemati un serbatoio d'accumulo da 20 mc, due autoclavi da 3 mc con pompe per la distribuzione dell'acqua fredda in tutto l'edificio. Il circuito dell'acqua calda sanitaria è preceduto da un addolcitore a scambio di resine, previsto per una portata media di 36 mc.
- centrale elettrica con quadro di media tensione, quadro di bassa tensione per l'alimentazione e la protezione di tutti i carichi installati nel complesso. Il sistema è alimentato da due trasformatori da 250 KVA - 6300 V/380V in parallelo installati nel quadro di media tensione.
- centrale frigorifera costituita da due gruppi frigoriferi del tipo semiermetico di potenzialità 200.000 F/h; i condensatori sono raffreddati mediante torri evaporative localizzate in una fossa del piazzale, appositamente predisposta e grigliata superiormente. Tale centrale frigorifera produce l'acqua refrigerata per l'alimentazione delle batterie fredde dei gruppi di trattamento dell'aria a servizio delle varie zone del complesso e per l'alimentazione dei circuiti ventilconvettori.



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE  
(Giovanni Paolo Brizio)

CONSORZIO VILLA GUALINO  
Consorzio consortile s.r.l.



Le sottocentrali di distribuzione e trattamento aria a servizio dei settori B,C,D sono due:

- sottocentrale a servizio del settore B e C<sub>1</sub> - localizzata sotto il piazzale antistante l'ingresso del settore B - in cui sono installati due gruppi di trattamento aria, uno dei quali a servizio della sola sala conferenze e l'altro per gli uffici al piano terreno e primo del settore B e C<sub>1</sub>.

Tale locale rappresenta una vera e propria sottocentrale con collettori di distribuzione ai vari circuiti, scambiatori di calore ed apparecchiature accessorie, in quanto l'elevata distanza delle centrali di produzione induce a rendere minimo il numero di tubazioni principali di alimentazione (andata e ritorno acqua calda ed acqua refrigerata).

- sottocentrale a servizio del settore C<sub>2</sub> e D - localizzata al piano interrato del settore D - in cui sono installati due gruppi di trattamento aria, uno dei quali a servizio del settore C<sub>2</sub> e l'altro per gli uffici al piano terreno e primo del settore D.

Anche tale locale rappresenta una vera e propria sottocentrale con collettori di distribuzione ai vari circuiti, scambiatori di calore ed apparecchiature accessorie.

Sono previsti sistemi di contabilizzazione dell'energie distribuite alle sottocentrali per permettere una suddivisione dei costi gestionali.

### 3 Descrizione degli impianti di distribuzione

#### 3.1 Impianto termico e di ventilazione

---Le principali tipologie degli impianti termici adottati per il riscaldamento od il condizionamento delle varie zone del complesso sono così riassumibili:

##### a) Impianto a ventilconvettori ed aria primaria.

Tale impianto è previsto per tutti i locali eccetto la sala conferenze che è dotata di impianto a tutt'aria e delle zone di servizio (locali igienici, alcune scale, filtri, guardaroba) che sono dotati di impianto a radiatori.

Esso è del tipo a due tubi con ventilconvettori ad un'unica batteria e valvola di regolazione a tre vie su ogni ventilconvettore.

Durante l'inverno i ventilconvettori sono alimentati con acqua tra 65 °C e 40 °C in ingresso e salto di 10 °C tra entrata ed uscita, mentre durante l'estate essi possono essere alimentati con acqua refrigerata in ingresso ad 11 °C e con salto di 5 °C (nel caso non si ritenesse opportuno l'uso dei ventilconvettori per il raffrescamento estivo, essi possono essere disattivati).

I ventilconvettori sono dimensionati per funzionare alla velocità media del ventilatore, per attenuare i disturbi di tipo acustico.

E' previsto un sistema di controllo della regolazione a microprocessore che comanda centralmente le valvole di ogni zona di ventilconvettori consentendo la variazione delle temperature interne di riferimento e l'autodiagnosi del funzionamento delle valvole stesse. Tale sistema fa parte di un generale impianto di supervisione.

All'aria primaria, interamente presa dall'esterno, sono affidati due compiti: quello del ricambio e quello della regolazione del grado igrometrico medio negli ambienti.

Le portate dell'aria potranno essere variate in funzione di particolari esigenze e tale variazione può essere automatizzata secondo orari prestabiliti.



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE  
(Gian Paolo Brixio)



L'impianto è in grado di mantenere negli ambienti condizioni di temperatura ed umidità relative prestabilite sia durante il periodo invernale che durante il periodo estivo.

Le tubazioni di alimentazione, in tubo mannesmann ed isolate termicamente, seguono il percorso principale a soffitto del cunicolo di nuova costruzione sottostante l'ala bassa; entrano nei vespai sotto il piano terreno e nei cavedi verticali per poi raggiungere i controsoffitti dei piani sottostanti i ventilconvettori, ed alimentarli, dove possibile, dal basso.

Dove non sono previsti controsoffitti e dove non esistono vespai praticabili, l'alimentazione ai ventilconvettori è effettuata con distribuzione a pavimento mediante l'utilizzo di tubazioni in rame pre-isolate facenti capo a collettorini analoghi a quelli di tipo idraulico.

I canali dell'aria primaria, in lamiera zincata ed isolati termicamente, dai vari gruppi di trattamento raggiungono i cavedi ed alimentano gli apparecchi di diffusione dell'aria passando nelle controsoffittature.

b) Impianto a radiatori

Tale impianto è previsto nei locali di servizio, ad esempio locali igienici, guardaroba, depositi, filtri ed in alcune scale. Questi locali sono in genere tenuti in depressione e quindi sono ventilati mediante l'aria estratta da altri locali adiacenti.

L'impianto è costituito da radiatori in ghisa od acciaio preverniciato.

Le tubazioni, anch'esse in acciaio mannesmann, seguono percorsi paralleli a quelli dei ventilconvettori.

c) Impianti a tutt'aria

Tali impianti utilizzano l'aria come unico fluido per la climatizzazione degli ambienti: essi effettuano la termoventilazione negli ambienti dove è previsto il solo riscaldamento invernale (magazzini) ed il condizionamento dove è previsto il riscaldamento invernale ed il raffrescamento estivo e dove è necessario mantenere in qualsiasi momento precise condizioni ambientali termiche ed igrometriche (sale conferenze).

In relazione alle necessità ambientali di ricambio, sono realizzati impianti con portate di aria di ricircolo più o meno elevate e variabili automaticamente sia in funzione di parametri prestabiliti come ad esempio la qualità dell'aria (in base al numero delle persone in ambiente) e sia in funzione di orari prefissati.

I canali dell'aria, in lamiera zincata ed isolati termicamente, seguono percorsi dettati da esigenze architettoniche e funzionali.

Il centro di calcolo è dotato di impianto autonomo di condizionamento costituito da un gruppo refrigeratore raffreddato ad aria che alimenta un'unità locale con immissione dell'aria nel pavimento sopraelevato.



CONSORZIO VILLA GUALINO

Società a partecipazione 7/1



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE  
(Gian Paolo Brizio)



### 3.2 Impianto idrico, antincendio e fognario

L'impianto igienico sanitario è costituito dalla rete di distribuzione dell'acqua calda e fredda, dai servizi igienici e dalla rete di scarico all'interno dei servizi fino alle colonne.

Per quanto riguarda la rete fognaria sono previste colonne in geberit e una nuova rete orizzontale, dove non è possibile o non consigliabile l'utilizzo di quella esistente. Viene invece utilizzato il collettore principale in grès che attraversa il cortile interno in cunicolo ispezionabile a quota tale da permettere la raccolta di tutti gli scarichi anche quelli previsti a piano interrato.

La rete di alimentazione principale, che parte dalla centrale idraulica esistente e che comprende acqua fredda, calda e ricircolo, è in acciaio zincato e fa capo, per ogni gruppo di utenze, a collettori complanari di distribuzione, collocati in cassette con sportelli in acciaio ispezionabili, da cui partono tubazioni in polietilene reticolato a pavimento per l'alimentazione dei singoli apparecchi.

Le reti principali passeranno negli spazi ispezionabili previsti (cunicoli, cavedi, controsoffittature) fino a giungere agli elementi terminali costituiti dai collettori complanari. Tutte le tubazioni sono isolate termicamente secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. Gli apparecchi sanitari, del tipo sospeso per consentire la migliore pulizia dei pavimenti dei locali, sono tutti dotati di rubinetteria monoforo, monocomando. Nei servizi per il pubblico e per gli handicappati vengono utilizzati apparecchi e rubinetterie adeguate alle specifiche necessità e secondo la legislazione vigente. La rete di scarico all'interno dei servizi è realizzata con tubazioni in geberit opportunamente dimensionate. L'impianto antincendio si snoda dall'apposita presa indipendente dell'acquedotto e la rete orizzontale in tubo di acciaio zincato corre a soffitto del cunicolo di nuova costruzione sottostante l'ala bassa (settori B e C).

Dalla rete orizzontale si staccano le derivazioni per l'alimentazione delle cassette U.N.I. 45 che sono installate in prossimità delle scale o delle uscite, secondo le richieste dei Vigili del Fuoco.

### 3.3 Impianto elettrico

Il dimensionamento della cabina di trasformazione nella sua configurazione finale risulta basato su due trasformatori da 250 KVA in parallelo, per un totale di 500 KVA di potenza totale disponibile.

Il percorso principale dei cavi è realizzato in canalette in lamiera zincata passanti a soffitto del cunicolo di nuova costruzione sottostante l'ala bassa (settori C e B); le salite verticali avvengono nei cavedi mediante passerelle metalliche portacavi ed i percorsi secondari nelle controsoffittature od in traccia. I cavi sono del tipo multipolare, in esecuzione non propagante l'incendio ed a bassa emissione di acido cloridrico, con isolamento in gomma sotto guaina in PVC butile.

La struttura dei quadri di fabbrica è composta da elementi modulari che permettono una maggiore flessibilità d'impiego in proiezione futura; la verniciatura è del tipo elettrostatico con polveri epossidiche.

I quadri elettrici per le centrali o per altre utenze particolari sono in esecuzione monoblocco e con grado di protezione appropriato.

I quadri di distribuzione principali sono:

- quadro centrale termica, idraulica, frigorifera
- quadro sottocentrale settori C<sub>2</sub> e D
- quadro sottocentrale settori B e C<sub>1</sub>
- quadro piano terreno settore B

CONSORZIO VALLE UGALINO  
Società Consortile a r.l.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE  
(Cura Padoa Schiavo)

CIT. di UGALINO  
VALENTINO CASTELLANI  
IL SINDACO

- quadro piano primo settore B
- quadro settore C<sub>1</sub>
- quadro settore C<sub>2</sub>
- quadro piano terreno settore D
- quadro piano primo settore D

La principale fonte di emergenza elettrica del complesso è costituita dai due gruppi di cogenerazione Totem installati nella centrale termica che alimentano le utenze d'emergenza enucleate durante la precedente fase di ristrutturazione e che dovrebbero essere in grado di alimentare anche le nuove utenze del corpo inferiore (illuminazione di sicurezza).

L'impianto di illuminazione, normale e di emergenza, è suddiviso in vari circuiti facenti capo ai quadri di fabbrica.

I corpi illuminanti sono scelti in funzione delle caratteristiche architettoniche e delle condizioni di illuminazione da realizzarsi nei vari locali.

Nei locali dove è richiesto un elevato illuminamento per permettere operazioni di studio, lettura etc. è previsto un doppio livello d'illuminazione, un primo livello generale di base realizzato con corpi illuminanti a soffitto (controsoffitto) ed un secondo livello personalizzato che può essere realizzato con corpi illuminanti da tavolo ed alimentati mediante le prese previste ai quattro angoli di ogni locale.

Per quanto riguarda l'impianto esterno sono previsti vari circuiti che permettono l'illuminazione di diverse zone e percorsi, quali il cortile interno, le terrazze praticabili, gli ingressi principali etc. I corpi illuminanti sono del tipo stagno per esterno con grado di protezione IP 55.

Le prese installate nei locali adibiti ad ufficio sono del tipo con automatico magnetotermico. Le linee che alimentano i quadri elettrici relativi alle distribuzioni interne del settore B (esclusa sala conferenze), settore C e settore D e la linea di alimentazione del gruppo frigorifero autonomo a servizio del centro di calcolo, sono previste sotto gruppi di continuità opportunamente dislocati.

Tutto l'impianto elettrico è eseguito secondo le normative vigenti ed in particolare le norme CEI e la legge 46/90.

### 3.4 Impianti elettrici speciali

#### 3.4.1 Impianto di rivelazione fumi

Un impianto automatico di rivelazione fumi è previsto nelle sale riunioni e relativi locali accessori (guardaroba, cabine di proiezione), nei magazzini al piano interrato ed in eventuali altri locali particolari secondo le richieste del Comando VVF.

Tale impianto è dotato di rivelatori di tipo ottico e di centralina automatica di tipo analogico con segnalazione acustica dell'allarme, posta in reception.

La centrale, montata in appositi rack, oltre ad azionare le sirene d'allarme consente la chiusura delle porte tagliafuoco mediante azionamento di contatti magnetici, ferma i gruppi di ventilazione e porta al piano terreno gli ascensori.

I rivelatori, di tipo ottico ad elevata sensibilità, possono essere raggruppati in zone differenti secondo le esigenze contingenti semplicemente eseguendo operazioni di riprogrammazione sulla centrale.



CONSORZIO DELLA CALINA  
Società Consortile s.r.l.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE  
(Gian Paolo Brizio)

CITTA' DI...  
VALENTINO CASTELLANI

Pulsanti manuali di allarme a rottura di vetro sono montati nei corridoi e nelle zone a disposizione del pubblico.

I cavi di collegamento sono del tipo antifiamma e corrono nel nuovo cunicolo ispezionabile e nei cavei per i percorsi principali ed in traccia per i percorsi secondari.

E' realizzata una rete di terra dell'edificio che corre lungo il perimetro esterno dell'intero complesso. Tale rete fa capo a nodi equipotenziali posti nei quadri elettrici nelle sottocentrali a cui sono collegati oltre ai conduttori di terra dell'edificio, tutti gli elementi che possono costituire un valido collegamento a terra sia del tipo naturale che artificiale (tubi acqua, parti metalliche strutturali, etc.). La rete di terra è eseguita secondo le norme CEI 64-8 e 11-8.

Un impianto di protezione dalle scariche atmosferiche realizzato secondo le norme CEI 81-1, è costituito da una semplice rete di captazione posta sopra la copertura in bandelle di rame e da un certo numero di calate lungo gli spigoli dell'edificio; tali calate sono collegate alla dorsale di terra all'esterno dell'edificio.

#### 3.4.2 Impianto antintrusione

I percorsi principali del complesso sono controllati da un impianto antintrusione, dotato di sensori ad infrarossi passivi e di centralina automatica a visualizzazione ottica e segnalazione acustica dell'allarme, posta nel locale di controllo.

La zona del centro di calcolo è controllata, come zona specifica, dall'impianto antintrusione; sono previsti sensori ad infrarossi passivi e porte con contatti magnetici collegati ad un allarme generale.

Un impianto di sicurezza con sensore di temperatura ambiente è previsto nel centro di calcolo, collegato ad un combinatore telefonico per segnalazione d'allarme in caso di innalzamento incontrollato di temperatura.

I sensori sono suddivisi tra quelli adatti alla protezione di zone lineari e quelli adatti alla protezione di zone a pianta quadrata. La segnalazione acustica è realizzata mediante sirene autoprotette. I cavi di collegamento sono schermati ad isolamento Mylar e corrono secondo percorsi paralleli a quelli dell'impianto antincendio.

#### 3.4.3 Impianti telefonico, di telecomunicazioni e trasmissione dati

Per quanto riguarda gli impianti di telecomunicazione e trasmissione sono predisposti gli spazi per i passaggi dei cavi e per la sistemazione delle apparecchiature principali.

#### 3.4.4 Impianto di supervisione

Il sistema di supervisione è predisposto per realizzare il comando ed il controllo di tutti gli impianti tecnici e la loro gestione ottimizzata.

E' costituito da una unità centrale di supervisione che governa il flusso di informazioni provenienti da sottostazioni periferiche, dotata di terminale video, tastiera di comando e stampante. Le sottostazioni periferiche sono costituite da unità intelligenti e moduli di funzione, ognuna delle quali si autoesclude dall'anello di collegamento in caso di guasto; rilevano le condizioni di funzionamento e le grandezze misurate sul campo da appositi strumenti nei punti di informazione prestabiliti.

CONSORZIO VILLA CATALANO  
Società Consorzio s.r.l.



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE  
(Gian Paolo Brizio)



Tale sistema risulta di fondamentale importanza, in un edificio di notevole complessità architettonica ed impiantistica quale il complesso di Villa Gualino, per semplificare la gestione, ottimizzare i consumi e controllare le eventuali anomalie di funzionamento.

I programmi operativi che permettono il controllo dei vari processi dispongono di una struttura modulare tale da rendere possibile, mediante combinazioni di più programmi o parti di essi, la facile adattabilità alle esigenze dell'impianto, anche se queste ultime cambiassero nel corso della gestione. La trasmissione dei dati è effettuata ad anello con cavo di tipo telefonico.

La regolazione di tutte le apparecchiature nelle centrali tecnologiche è automatica di tipo elettronico e può essere comandata dall'impianto di supervisione sopradescritto.

Le principali regolazioni previste sono:

- Regolazione in cascata caldaie
- Regolazione ottimizzata inserzione circuiti
- Regolazione temperatura acqua sanitaria
- Regolazione temperatura acqua calda ventilconvettori
- Regolazione temperatura acqua fredda ventilconvettori
- Regolazione temperatura ed umidità aria trattata dai condizionatori



CONSORZIO VILLA GUALINO  
Società Consorzio s.r.l.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE  
(Gian Paolo Brizio)

CITTA' DI  
VALENTINO CASTELLANI  
SINDACO



ALLEGATO N. 8

## VALUTAZIONE DEI COSTI GESTIONALI

Le aree assegnate in uso esclusivo alla Fondazione (Settori b2, C e D) misurano circa mq. 5.420, cui bisogna aggiungere convenzionali mq. 160 dell'area b1 (quota parte a carico della Fondazione per l'uso del settore b1, che complessivamente misura mq. 800), per un totale di mq. 5.580.

L'area assegnata alla Fondazione rappresenta pertanto il 40% dell'intero fabbricato, che misura complessivamente mq. 13.750.

Per calcolare i costi gestionali di cui all'art. 9, si individuano le seguenti sette voci, da considerarsi come elenco completo:

- A) ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, ENERGIA TERMICA
- B) MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI
- C) PULIZIA DEGLI AMBIENTI
- D) MANUTENZIONE STRADE, PARCHEGGI E AREE ESTERNE
- E) VIGILANZA
- F) RACCOLTA RIFIUTI
- G) ONERI DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE GENERALE



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE  
(Gen. Fabio Brizio)



CONSORZIO VILLA CIALINO  
Società Consorzio s.r.l.

A) ACQUA, ENERGIA ELETTRICA ED ENERGIA TERMICA

## 1) Acqua fredda

Il costo dell'uso quotidiano sarà calcolato su una base ipotetica di 60 litri per persona per giorno di lavoro, allo stesso prezzo per mq. fatturato al Consorzio (attualmente di L. 2000/m<sup>3</sup> circa).

Ai fini del calcolo, il numero di giorni di lavoro per anno viene considerato come fisso a 200.

Il calcolo terrà conto del numero di mesi-uomo della Fondazione (personale interno), sulla base delle quantità fornite, in tempo utile, dalla stessa Fondazione.

L'uso comune di acqua fredda che viene preso in considerazione si limita all'acqua delle torri di raffreddamento della centrale frigorifera, per la quale si utilizzerà uno strumento contatore sulla tubazione di alimentazione, addebitando alla Fondazione il 40% di quanto registrato.

## 2) Energia termica per riscaldamento ed acqua sanitaria (vedasi allegato A)

Settore B+C1: - 1 contatore sulle tubazioni principali  
- 1 contatore sulle tubazioni della sala conferenze

Settore C2+D: - 1 contatore sulle tubazioni principali

La misurazione consiste in una misura di portata e di  $\Delta t$  (differenza di temperatura) con integrazione nel tempo in modo da ottenere kWh termici.

## 3) Energia elettrica per l'uso proprio della Fondazione (vedasi allegato B)

Settore B+C1: - 1 contatore sulla linea principale su cui applicare un coefficiente per la suddivisione con la sala conferenze

Settore C2+D: - 1 contatore sulla linea principale (tutto da attribuire alla Fondazione)

## 4) Energia elettrica per parti comuni generali

- Per l'illuminazione esterna, ci si basa su una potenza totale finale di 20 kW.

$20 \text{ kW} \times 10 \text{ h/giorno} \times 200 \text{ giorni} = 40.000 \text{ kWh}$

$40.000 \text{ kWh} \times 200 \text{ £/kWh} = \text{£ } 8.000.000$

Il 40% di tale costo sarà addebitato alla Fondazione.

- Per l'energia elettrica utilizzata dalla centrale termica, si considera il consumo reale di questa in kWh, che viene imputato alla Fondazione al prezzo corrente dell'energia elettrica, in proporzione all'uso di energia termica imputabile ad essa.

- Rispetto alla centrale idraulica si procederà in modo analogo. La proporzione imputata alla Fondazione corrisponderà alla quantità forfettaria di cui al punto A.1, rapportata all'uso di acqua registrato dall'intero complesso nel periodo in questione.

- Per la centrale frigorifera sarà installato un contatore specifico sulla linea elettrica della stessa. Il costo sarà parzialmente imputato alla Fondazione in proporzione ai volumi condizionati che essa rappresenta.

CONSORZIO VILLA CALINO  
Società Consortile S.r.l.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE  
(Gian Paolo Brizola)



B) MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI

L'onere per gli impianti ad uso della Fondazione è valutato a consuntivo, considerando il costo degli operai manutentori, dei materiali occorrenti e dell'intervento di ditte esterne.

Per gli impianti comuni idraulici, elettrici e termici la quota proporzionale, a carico della Fondazione sarà quella che deriverà dall'uso effettivo o forfettario, così come definito al precedente punto A).

Per tutti gli altri impianti comuni il 40% della spesa sarà a carico della Fondazione.

Per gli impianti specifici della Fondazione, sulla base degli accordi di manutenzione che saranno concordati tra le due parti, il Consorzio richiederà un rimborso pari al 100%.

C) PULIZIA DEGLI AMBIENTI

E' facoltà della Fondazione effettuare le pulizie degli spazi interni in via diretta oppure tramite ditte direttamente incaricate, salvo un rimborso annuo al Consorzio di L. 5.000.000, connesso alla quota parte per l'uso del Settore b1.

Nel caso in cui venga deciso di ricorrere ai servizi del Consorzio, il rimborso sarà relativo al costo effettivo di personale, macchinari e materiale di consumo impiegati, con un utilizzo di persone e mezzi da concordare periodicamente con la Fondazione, sulla base delle esigenze e dell'esperienza.

D) MANUTENZIONE STRADE, PARCHEGGI ED AREE ESTERNE

Il costo consuntivo effettivo sarà imputato annualmente alla Fondazione nella misura del 40% fino a un tetto massimo di L. 85.000.000. Tale importo sarà aggiornato sulla base degli indici ISTAT.

E) VIGILANZA

Il servizio da effettuare da parte del Consorzio ed il contributo corrispondente della Fondazione saranno concordemente definiti tra le due parti, sulla base degli interessi di ciascuno.

F) RACCOLTA RIFIUTI

La Fondazione rimborserà al Consorzio l'imposta da pagare al Comune di Torino in funzione delle superfici a disposizione della Fondazione stessa.

G) ONERI DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE GENERALE

## 1) Assicurazioni

Il Consorzio assicurerà l'insieme del complesso contro i danni, l'incendio e la responsabilità civile, lasciando alla Fondazione unicamente il dovere di assicurare i propri beni.

La Fondazione rimborserà al Consorzio la quota parte dei costi assicurativi generali; tale quota sarà calcolata sulla base della porzione del premio assicurativo relativo alle sezioni del complesso occupate esclusivamente o parzialmente da essa.

Il Consorzio otterrà le informazioni necessarie al calcolo del premio dalle Società assicurative interpellate.

Il Consorzio, prima della firma, sottoporrà alla Fondazione il testo dei contratti da stipulare, per la necessaria intesa con la Fondazione stessa. Nell'eventualità in cui il Consorzio fosse obbligato a concludere contratti in un periodo di tempo troppo breve per consentire la consultazione, una copia del contratto stipulato sarà inviata, per conoscenza, alla Fondazione.

CONSORZIO DELLA GUALINO  
Terziario Consorzio a r.l.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE  
(Gian Paolo Brizio)

CITTA' DI TORINO  
VALENTINO CASTELLANI  
IL SINDACO

## 2) Oneri di organizzazione generale

Gli oneri di organizzazione generale comprendono:

- gli oneri societari, del management e dell'insieme degli impiegati addetti a funzioni contabili, amministrative, contrattuali e fiscali;
- gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni sopra indicate (postali, telefonici, fiscali, notari e logistici).

La Fondazione riconosce gli oneri particolari derivanti dal cantiere di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione dell'edificio, che sono di rilievo, ma limitati nel tempo.

Nel corso del 1995, le parti concorderanno l'incarico ad un consulente indipendente, per l'analisi dei costi di cui al presente punto, nel bilancio del Consorzio, derivanti dall'insediamento a Villa Gualino della Fondazione, sia nel breve periodo sia a regime.

Le parti, entro il 30 settembre 1995, alla luce dei risultati di tale analisi concorderanno la ripartizione degli oneri tra il Consorzio e la Fondazione.

Il costo derivante dall'incarico di consulenza dovrà comportare una spesa non superiore a L. 10.000.000 e l'onere relativo sarà equamente sostenuto da Fondazione e Consorzio.

Per l'anno 1995, in attesa dell'accordo sopra descritto, la Fondazione erogherà anticipi trimestrali sulla base di un importo convenzionale di L. 60.000.000.

In sede di saldo la Fondazione procederà alla liquidazione di quanto dovuto secondo gli accordi definiti nel corso del 1995.

INDICAZIONI GENERALI

- Gli oneri come sopra identificati saranno rapportati, per l'effettivo costo, in funzione della messa a disposizione di ogni singolo settore, percentualmente rispetto alla totalità della superficie assegnata in fase finale.

- A partire dal 1° gennaio 1998, ed eventualmente anche prima di tale data, alla luce di elementi non previsti alla data di firma della convenzione, qualsiasi delle parti potrà richiedere la revisione di alcuni dispositivi del presente allegato, in funzione dell'esperienza intercorsa. Ogni eventuale revisione sarà effettuata consensualmente.

- Per l'anno 1995, subordinatamente al rispetto del calendario previsto dalla convenzione, vengono stabiliti dei valori indicativi per le voci dalla A) alla G), da pagarsi trimestralmente, in via anticipata, sulla base del seguente riparto:

A) Acqua, energia elettrica ed energia termica	L. 65.000.000
B) Manutenzione ordinaria degli impianti	L. 27.000.000
C) Pulizia degli ambienti	L. 90.000.000
D) Manutenzione strade, parcheggi ed aree esterne	L. 20.000.000
E) Vigilanza	L. 20.000.000
F) Raccolta rifiuti	L. 10.000.000
G) Oneri di gestione e organizzazione generale	

1) Assicurazioni


2) Oneri di organizzazione generale

CONSORZIO VILLA GUALINO  
Società Consorzio s.r.l.

L. 7.000.000

da definire \*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE  
(Gian Paolo Brixia)



Alla fine del primo anno saranno effettuati conguagli .

Per gli anni successivi gli acconti saranno commisurati al valore dell'anno precedente, incrementati dei nuovi spazi messi a disposizione, con un conguaglio alla fine di ogni anno.

\* in attesa che si proceda, con la collaborazione del consulente indipendente, individuato d'intesa tra le parti, la Fondazione erogherà anticipi trimestrali, sulla base dell'importo convenzionale di L. 60.000.000 .

CONSORZIO VILLA REALINO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE  
(Giovanni B. Basso)

Valentino Castellani

ALLEGATO A

Settore B+C<sub>1</sub>

- Contabilizzazione energia circuito principale: E<sub>PB</sub> (kWh)
- Contabilizzazione energia circuito sala conferenze: E<sub>conf</sub> (kWh)
- Energia per la fondazione Settore B: E<sub>FB</sub> = E<sub>PB</sub> - 0,3 E<sub>conf</sub>

Settore C<sub>2</sub>+D

- Contabilizzazione energia circuito principale: E<sub>PD</sub> (kWh)
- Energia per la fondazione Settore B: E<sub>PD</sub> = E<sub>PD</sub>

ENERGIA TOTALE PER LA FONDAZIONE

$E_{FB} + E_{PD} = E_{TOT}$  (kWh)

Per la trasformazione in m<sup>3</sup> di gas metano:

$$N \text{ m}^3 \text{ gas metano} = \frac{E_{TOT}}{9,6 \cdot \frac{\text{kWh}}{\text{Nm}^3} \cdot \eta}$$

dove  $9,6 \frac{\text{kWh}}{\text{Nm}^3}$  = potere calorifico gas metano (8.250 kcal/Nm<sup>3</sup>)

$\eta$  = rendimento medio generatori di calore = 0,8



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE  
Gian Paolo Brizio

CONSORZIO DELLA CICALINO  
Società a partecipazione paritetica

Valentino Castellani  
SINDACO

707

## ALLEGATO B

## SUDDIVISIONE POTENZE ELETTRICHE - SETTORE B E C1

(f) = fattore di contemporaneità

## A) POTENZE ELETTRICHE INSTALLATE ATTRIBUIBILI ALLA FONDAZIONE

		(f)
Quadro p.t.	40 kW	0,7
Quadro p.1°	18,5 kW	0,7
Quadro C <sub>1</sub>	20 kW	0,7
Ascensore Q	29 kW	0,3
Magazzino (ex CED)	3 kW	0,2

Applicando i fattori di contemporaneità alle potenze elettriche si ottiene = 65 kW

$$65 \text{ kW} \times 8 \text{ h/g} \times 200 \text{ g} = 104.000 \text{ kWh}$$

## B) POTENZE ELETTRICHE INSTALLATE ATTRIBUIBILI ALLA SALA CONFERENZE E ALLE SALETTE

		(f)
Sala conferenze	70 Kw	0,3
Uffici gestionali	8 kW	0,2
Ascensore R	29 kW	0,3

Applicando i fattori di contemporaneità si ottiene = 31 kW

$$31 \text{ kW} \times 6 \text{ h/g} \times 150 \text{ g} = 27.900 \text{ kWh}$$

Si attribuisce in base agli accordi, il 20% alla Fondazione:

$$27.900 \text{ kWh} \times 0,2 = 5.580 \text{ kWh}$$



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE  
(Gian Paolo Brizio)

CONSORZIO VILLA GUALINO  
VALENTINO CASTELLANI  
SINDACO



REP. N. 4345

## REGIONE PIEMONTE

CONVENZIONE TRA REGIONE PIEMONTE, CITTA' DI TORINO E FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DELLA FONDAZIONE DI PARTE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DENOMINATO VILLA GUALINO SITO IN TORINO, VIALE SETTIMIO SEVERO, 65.

PREMESSO CHE:

- la Comunità Europea, con il regolamento n. 1360/90, ha istituito la Fondazione Europea per la Formazione e in data 28.10.93 i capi di Stato e di Governo dei Paesi membri dell'Unione Europea ne hanno deciso la localizzazione a Torino;
- il Governo Italiano, per il tramite della Regione Piemonte e della Città di Torino, ha proposto alla Fondazione Europea per la Formazione, d'ora in avanti nel presente atto denominata Fondazione, di stabilire la sede di quest'ultima presso il compendio immobiliare denominato Villa Gualino sito in Torino, Viale Settimio Severo, 65, di proprietà della Regione Piemonte;

- la Fondazione ha accolto questa proposta, individuando nel compendio immobiliare di Villa Gualino il luogo idoneo dove stabilire la sede della propria attività;

- la Regione Piemonte ha dato in concessione il compendio immobiliare di Villa Gualino, con atto rep. n. 206 registrato a Torino il 29.10.1990, alla Società "Consorzio Villa Gualino s.r.l.", d'ora in avanti nel presente atto denominata Consor-

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE  
(Gino Paolo Grizola)

CONSORZIO VILLA GUALINO  
Società Consortile s.r.l.

zio, di natura giuridica privata, a responsabilità limitata, che persegue finalità d'interesse pubblico, costituita da FINPIEMONTE (società finanziaria per azioni, la cui maggioranza di capitale è di proprietà della Regione Piemonte), con una quota del 66%, dalla Camera di Commercio di Torino (ente periferico del Ministero per l'Industria, Commercio e Artigianato), con una quota del 30% e da SOPRIN (società per azioni controllata da FINPIEMONTE), con una quota del 4%;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE  
(Gian Paolo Brizio)

- la Regione Piemonte, con l'atto di concessione, ha affidato al Consorzio la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e la gestione dei servizi, riservandosi comunque la definizione della destinazione degli spazi e delle relative modalità di utilizzo, normandole con convenzione rep. n. 1167 registrata a Torino il 20.12.1991;

tra la Regione Piemonte e la Città di Torino è stato stipulato un protocollo d'intesa, sottoscritto per accettazione dal Consorzio, allegato col n. 1 al presente atto, che definisce le forme di collaborazione per la realizzazione a Villa Gualino dell'insediamento della Fondazione.

TRA: la Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016) rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale dott. Gian Paolo Brizio, nato a Ciriè (TO) l'08.07.1929, domiciliato per la carica in Torino - P.zza Castello n. 165, autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale n. 144 - 39291 del 17.10.1994

E: la Città di Torino (C.F. n. 00514490010) rappresentata dal

CONSORZIO VILLA GUALINO  
Società Consorzio s.r.l.

Sindaco della Città di Torino, Prof. Valentino Castellani,  
nato a Varmo (UD) il 19.3.1940, domiciliato per la carica in  
Torino - P.zza Palazzo di Città, n. 1, autorizzato con C.C.  
n. 94 - 7858/15 del 07.11.1994

E: la Fondazione Europea per la Formazione, rappresentata dal  
Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione,  
dott. Thomas O'Dwyer, nato a Tipperary (Irlanda) il  
13.4.1937, domiciliato per la carica a Bruxelles (Belgio) -  
Rue de la Loi 200, B-1049, autorizzato con decisione del Con-  
siglio di Direzione della Fondazione in data 20/9/1994

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - La Regione Piemonte, d'intesa con la Città di Tori-  
no, assegna alla Fondazione, mettendole a disposizione in uso  
esclusivo, le porzioni del compendio immobiliare di Villa  
Gualino delimitate con linea continua negli allegati n. 2 e  
n. 3, che fanno parte integrante della presente convenzione  
nonchè n. 40 posti auto.

ART. 2 - La consegna del fabbricato, di cui all'art. 1, av-  
viene con le seguenti scadenze:

- Settore B entro il 31.12.1994
- Settore C entro il 30.04.1995
- Settore D entro il 30.06.1997

La consegna dei settori B, C e D indicati negli allegati n. 4  
e n. 5, che formano parte integrante della presente conven-  
zione, avviene con gli edifici già ristrutturati ed immedia-

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE  
(Gian Paolo Soria)

CITTA' DI TORINO  
VALENTINO CASTELLANI

T(2)



tamente utilizzabili, ivi compresa l'installazione degli impianti.

Per i settori B e C la ristrutturazione sarà realizzata, sulla base delle relazioni tecniche di cui agli allegati n. 6 e n. 7 e per il settore D con le modalità indicate al successivo art. 5.

Sarà cura della Fondazione provvedere, a proprio carico, all'installazione del cablaggio informatico e dei servizi telefonici nonchè agli arredi.

ART. 3 - La consegna dei settori, di cui all'art. 2, avviene mediante redazione di idonei verbali controfirmati da Consorzio e Fondazione; copia dei verbali è trasmessa alle Amministrazioni Regionale e Comunale.

ART. 4 - Al fine di rispondere tempestivamente alle esigenze funzionali della Fondazione, anche preliminarmente alla consegna formale dei beni ristrutturati, il Consorzio mette a disposizione, con consegna provvisoria, anticipatamente rispetto alle scadenze di consegna previste all'art. 2 della presente convenzione, le seguenti porzioni immobiliari:

- settore C entro il 31.12.1994;
- eptagono nord del settore D (piano terreno e 1° piano) entro il 30.4.1996.

ART. 5 - L'approvazione del progetto definitivo relativo al settore D, da parte della Fondazione, dovrà essere effettuato entro il 30.11.1994.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE  
(Gino Prodi Spina)

CCNCC  
COMUNE DI TORINO



ART. 6 - Al fine di accertare che l'esecuzione dei lavori sia attuata in modo coerente con i progetti concordati, la Fondazione può, previa richiesta, compiere ispezioni. In ogni caso la Regione Piemonte ed il Consorzio, su richiesta, mettono a disposizione della Fondazione i documenti progettuali, atti relativi agli appalti ed all'esecuzione dei lavori, i documenti amministrativi e contabili di collaudo e di fine lavori, fornendo tutte le informazioni e le precisazioni che la Fondazione ritenga di acquisire in merito ai lavori stessi.

ART. 7 - Sono sotto la responsabilità e a carico della Fondazione tutte le spese di gestione e di utilizzazione delle porzioni immobiliari assegnate in uso esclusivo, di cui all'art. 1, ivi comprese le spese necessarie alla buona conservazione degli spazi e degli impianti interni. Sono inoltre a carico della Fondazione le spese di manutenzione ordinaria dell'esterno dell'edificio, purchè queste ultime non superino l'importo annuo di 50.000 ECU.

ART. 8 - La Regione Piemonte ed il Consorzio si impegnano ad elaborare, d'intesa con la Fondazione, idonee soluzioni per quanto attiene all'uso delle aree comuni del complesso, relative alla viabilità interna, al parco e al giardino nonchè ai parcheggi non assegnati in uso esclusivo alla Fondazione. L'utilizzo di tali aree è gratuito.

ART. 9 - La Fondazione è tenuta a stipulare un contratto au-



PRÉSIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE

Giuseppe P. (F. P. P.)

Stampa illeggibile e firma.

CONSIGLIO DELLA REGIONE PIEMONTE  
Società S.p.A. - Sede in Torino



tonomo per quanto attiene alla propria utenza telefonica (fonia e trascrizione dati).

Per i servizi erogati centralmente dal Consorzio, quali energia termica, energia elettrica, raccolta rifiuti, acqua, vigilanza, manutenzione impianti, assicurazioni antincendio e danni all'immobile e responsabilità civile derivante dell'immobile, manutenzione della viabilità interna, dei parcheggi e delle aree esterne, oneri fiscali, amministrazione ed organizzazione generale, la Fondazione rimborsa al Consorzio la quota parte a proprio carico, così come descritto e definito nell'allegato n. 8.

Per il calcolo dell'utilizzo reale di energia elettrica e di energia termica relativo alle parti a destinazione esclusiva della Fondazione, ci si avvarrà di strumenti misuratori.

In ogni caso la Fondazione è liberata da ogni responsabilità ed onere circa la manutenzione straordinaria degli impianti relativi ai servizi centralizzati di cui al presente articolo.

Qualora per ragioni tecniche, per evoluzione delle tecnologie, per variazione delle esigenze funzionali delle parti ovvero per obblighi derivanti da nuove normative, si rendesse necessario provvedere a modifiche straordinarie o a sostituzione degli impianti, le parti concordemente definiranno le soluzioni da adottare e la ripartizione degli oneri relativi.

ART. 10 - La Fondazione si avvale gratuitamente, fatto salvo

PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE

(Gian Paolo Brizio)

CONSORZIO VILLA GUALINO  
Società Consortile a r.l.



il concorso nelle spese gestionali relative, di cui all'allegato n. 8, della sala congressi e delle salette riunioni comuni all'intero complesso.

Le modalità di prenotazione di tali spazi saranno definite d'intesa con il Consorzio; in ogni caso la Fondazione si impegna a garantire un congruo anticipo nella prenotazione ed il Consorzio a riservare particolare attenzione nell'accoglimento delle richieste, in uno spirito di reciproca comprensione delle diverse esigenze.

ART. 11 - I servizi centralizzati del compendio di Villa Gualino (ristorante, self-service, cafeteria, foresteria) sono a disposizione della Fondazione, qualora la stessa ritenga di proprio interesse avvalersene.

Le modalità e gli oneri derivanti dall'uso di tali servizi sono definiti dai tariffari generali, approvati annualmente dalla Regione Piemonte con propria deliberazione, o, con reciproco vantaggio per la Fondazione ed il Consorzio, mediante contratti specifici da stipularsi direttamente con il Consorzio stesso, d'intesa con l'Amministrazione Regionale.

ART. 12 - Entro 90 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione e comunque non oltre il 31.12.1994, la Fondazione ed il Consorzio stipulano un contratto con scadenza al 26.10.2003, per la definizione dei rispettivi obblighi e l'assunzione delle rispettive responsabilità ed oneri nonché per la regolamentazione delle modalità di insediamento e di

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE  
(Gian Paolo Brivio)

CONSORZIO VILLA GUALINO  
Società Cooperativa a r.l.



presenza della Fondazione in Villa Gualino, con particolare riferimento a quanto previsto ai precedenti artt. 8, 9, 10 e 11 e sulla base dell'allegato n. 8.

Per il periodo successivo il contratto sarà rinnovato con modalità da ridefinirsi.

ART. 13 - La Fondazione versa, annualmente, al Consorzio, per la messa a disposizione delle porzioni del compendio immobiliare di Villa Gualino, di cui all'art. 1 della presente convenzione, l'importo simbolico di 1 ECU.

ART. 14 - Al fine di favorire un raccordo tra le istanze e le esigenze dei soggetti sottoscrittori del presente atto, anche all'uopo di esercitare la vigilanza sull'esecuzione di quanto

normato dalla presente convenzione e di vagliare eventuali problemi che dovessero insorgere, si svolgeranno incontri periodici, su richiesta di una delle parti, con la partecipazione di funzionari competenti degli enti firmatari, al fine di ricercare soluzioni che garantiscano le rispettive esigenze operative.

ART. 15 - L'assegnazione del fabbricato, di cui agli artt. 1 e 2, ha la durata di anni 30, a decorrere dalla data di consegna del settore D.

Alla data di scadenza l'immobile deve essere restituito alla Regione Piemonte nelle condizioni in cui è stato consegnato, fatta salva la naturale usura del tempo.

Eventuali migliorie apportate dalla Fondazione sono acquisite

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE

Giuseppe P. ...



T. ...



dalla Regione Piemonte, al momento della restituzione.

Alla scadenza, previo preavviso di almeno un anno, le parti possono concordare di rinnovare la collaborazione mediante stipulazione di una nuova convenzione con clausole e modalità da definirsi.

ART. 16 - La Fondazione dispone dell'immobile per le finalità previste dal Regolamento CEE citato in premessa.

Eventuali necessità od esigenze, che dovessero emergere nel periodo di durata del contratto, diverse rispetto alla destinazione concordata, saranno oggetto di nuovi e specifici accordi integrativi.

ART. 17 - La Fondazione non può arrecare alcuna innovazione o trasformazione dell'immobile assegnato, senza la preventiva autorizzazione della Regione Piemonte, che si riserva di accertarne la congruità e l'opportunità, ai fini delle normative vigenti e della tutela del proprio interesse patrimoniale.

ART. 18 - La Fondazione esonera espressamente la Regione Piemonte ed il Consorzio da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti alle persone ed alle cose che possano derivare dall'uso dell'immobile per l'esercizio della propria attività, relativamente alle porzioni assegnate in uso esclusivo, di cui all'art. 1.

ART. 19 - La Fondazione si impegna a versare direttamente al Consorzio l'importo di 5.000.000 di ECU, quale contributo parziale agli oneri derivanti dal recupero dei fabbricati



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE  
(Gian Paolo Brizio)



CONSOZIO

COMUNE DI TORINO

ancora da ristrutturare ed alla sistemazione definitiva dell'intero complesso.

Tale importo è liquidato con le seguenti modalità:

- 2.000.000 di ECU entro il 31.12.1994, ad avvenuta consegna del settore B e ad avvenuta messa a disposizione del settore c1;
- 1.000.000 di ECU nel corso del 1995, ad avvenuta consegna del settore C e ad avvenuto formale inizio dei lavori del settore D;
- 1.000.000 di ECU nel corso del 1996, ad avvenuta esecuzione del rustico relativo al settore D e ad avvenuta messa a disposizione dell'eptagono nord dello stesso settore;
- 1.000.000 di ECU nel corso del 1997, ad avvenuta consegna del settore D.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE  
(Giulio Paolo Basso)

CONSORZIO VILLA GUALINO  
Società Consortile s.r.l.

PIEMONTE CASTELLANI

ART. 20. - Qualora non fossero rispettate le scadenze di consegna di cui all'art. 2 della presente convenzione la Fondazione applicherà una penale di 10.000 ECU per ogni mese di ritardo, per ognuna delle scadenze, defalcando l'importo corrispondente dai versamenti previsti all'art. 19 del presente atto.

ART. 21 - Il mancato rispetto dei termini, di cui all'art. 5 della presente convenzione, relativi alle indicazioni e alle approvazioni da parte della Fondazione, comporterà, da parte del Consorzio, conseguenti proroghe nelle scadenze di consegna, di cui all'art. 2.



ART. 22 - A partire dall'1.1.1998 la Fondazione ha il diritto di decidere di lasciare i locali di Villa Gualino.

In questo caso la Fondazione è tenuta a comunicare formalmente alla Regione Piemonte tale decisione.

L'abbandono di Villa Gualino dovrà concretarsi non prima di 12 mesi dalla data di notifica alla Regione Piemonte della decisione.

In tale caso la Fondazione, fatta salva la rinuncia ad ogni pretesa di restituzione del contributo erogato al Consorzio di cui all'art. 19, non avrà nessun obbligo né verso la Regione Piemonte e la Città di Torino né verso il Consorzio.

Nel caso in cui l'abbandono di Villa Gualino dipenda da inadempienze gravi attribuibili a responsabilità o colpa dell'Amministrazione regionale o del Consorzio, la Fondazione non è tenuta a rispettare il preavviso di cui al 3° comma del presente articolo e potrà richiedere il risarcimento del danno.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE  
(Già Paolo Biffino)

VALENTINO CASTELLA

CONSORZIO VILLA GUALINO  
Società Consortile s.r.l.

ART. 23 - Per quanto non previsto nel presente atto, le parti si riportano alle disposizioni del Codice Civile italiano.

ART. 24 - In caso di controversia nell'interpretazione della presente Convenzione, sarà attivato un tentativo di composizione negoziale fra le parti interessate. Ove questa procedura non risolvesse le controversie, queste verranno deferite alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

ART. 25 - La Società "Consorzio Villa Gualino, s.c. a r.l.",



rappresentata dalla Dr.ssa Aurelia Castagnone Vaccarino, nata a Bolzano il 2.4.1926, nella sua qualità di Presidente, domiciliata per la carica in Torino, Villa Gualino, Viale Settimio Severo, 65, autorizzata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27.10.1994 sottoscrive per accettazione delle condizioni di sua pertinenza la presente convenzione.

ART. 26 - Il presente atto è redatto in lingua italiana in sei copie originali da consegnare alla Fondazione, al Ministero degli Affari Esteri italiano, alla Regione Piemonte, alla Città di Torino, al Consorzio ed alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.


Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li 28 NOV. 1994

PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE  
(Carlo Azeglio Ripa)

CONSORZIO VILLA GUALINO  
Società Consortile a r.l.

CITTA' DI TORINO  
VALLE MANTOVANA  
CIVILLANO



Il Presidente del Consiglio d'amministrazione  
Fondazione Europea per la Formazione  
T. O'Dwyer

Con la riserva che la Regione Piemonte riconosca il carattere di imperiosa urgenza delle opere da eseguire

CONSORZIO VILLA GUALINO  
Società Consortile



AGREEMENT ON THE SEAT  
BETWEEN THE ITALIAN REPUBLIC AND  
THE EUROPEAN TRAINING FOUNDATION

THE ITALIAN REPUBLIC ('Italy')  
of the one part

and

THE EUROPEAN TRAINING FOUNDATION  
(‘the Foundation’)  
of the other part

WHEREAS Regulation (EC) No 1339/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 (recast) establishes the Foundation;

WHEREAS the decision of the Council of the European Union of 29 October 1993 lays down that the Foundation shall have its seat in Turin;

WHEREAS Article 20 of Regulation (EC) No 1339/2008 of the European Parliament and of the Council lays down that the Protocol on the privileges and immunities of the European Communities shall apply to the Foundation, and Article 21 on the Staff regulations lays down that the staff of the Foundation shall be governed by the rules and regulations applicable to the officials and other servants of the European Communities, but that it is necessary to provide for other provisions relating to the application of certain articles of the aforementioned Protocol as well as to other aspects;

WHEREAS the support of Italy shall be governed by the present Agreement and by the administrative accords regarding the making available of the Villa Gualino complex, located in Turin, Viale Settimio Severo 65, concluded between the City of Turin, the Piedmont Region and the Foundation, reported in Annex 1;

INTENDING to take all steps necessary to guarantee the best legal and material conditions for installing and running the structures of the Foundation in Italy,

Have agreed as follows:



ARTICLE 1  
SEAT

1. Through the City of Turin and the Piedmont Region, Italy shall make the Villa Gualino complex, as set out in the clauses of Annex 1, which forms an integral part of the present Agreement, available as the seat of the Foundation.
2. By 'seat' it is meant:
  - a) the 'buildings, premises and land' used by the Foundation and indicated as such in Annex 1 to the present Agreement; the amendments shall be communicated by means of an exchange of letters between the authorities designated by the contracting parties; the plans of the buildings shall be made available in case of need;
  - b) the 'buildings, premises and land' which the Foundation shall use temporarily for its own official activities; in this case the application of the present Agreement relating to the seat shall only be valid for the period during which the Foundation occupies the said buildings, premises and land. In each of these eventualities the Foundation shall arrange for the competent authorities to be informed by registered letter addressed to the service designated by Italy, insofar as is possible with at least one month's notice, indicating the exact address of the place where these activities will take place.

ARTICLE 2  
LEGAL PERSONALITY

1. Italy recognises the legal personality of the Foundation as provided for in Article 3 of Regulation (EC) No 1339/2008 of the European Parliament and of the Council, and, in particular, its capacity to:
  - a) draw up contracts;
  - b) acquire and dispose of movable and immovable property;
  - c) institute legal proceedings.
2. For the purposes of the present Agreement, the Foundation shall be represented by the Director.

ARTICLE 3  
GENERAL SUPPORT

1. Italy shall take all the steps necessary to help the Foundation to install and keep its own infrastructure in Italy in good working order.

2. Italy recognises and agrees that, in order for the Foundation to work well, suitable measures and services, as well as equipment and support services are necessary. To facilitate the application of the present Agreement at local level, the Foundation shall maintain close relationships with the representatives appointed by Italy and with the local authorities.
3. a) Insofar as possible, the competent Italian authorities and the bodies subordinate to them shall do their utmost to provide the Foundation, at its request, with all the services necessary, which shall include, but are not limited to, electricity, water, sewerage systems, gas, post, telephone, the connections for data transmission, telegraph, local transport, drainage, refuse collection and fire protection.  
b) The above-mentioned services shall be provided to the Foundation on terms and conditions which are equivalent to those guaranteed in similar circumstances to the Italian State public authorities.
4. Italy shall do its utmost to ensure that the competent Italian authorities guarantee adequate protection to the areas surrounding the buildings mentioned in Article 1, especially to prevent intrusions, unauthorised access or other forms of disturbance.
5. Italy shall do its utmost to provide adequate school education at kindergarten, primary and secondary level for the children of the Foundation's staff, and shall guarantee multilingual tuition in line with the system adopted in the European Schools.

#### ARTICLE 4 COMMUNICATIONS

1. The Foundation is authorised to install and operate telecommunications systems on its own site. Italy shall take all appropriate steps to assist the Foundation in installing and using these telecommunications systems, in accordance with Italian laws and regulations, and in particular shall take steps to enable the granting in good time of the authorisations necessary for installing and using fixed and mobile antennae and other satellite telecommunications devices.
2. No official communication addressed to the Foundation or to any member of its staff, and no official communication sent by the Foundation, in any form and by any means of transmission, may be subjected to restrictions of any kind or have its confidentiality breached. The protection relates in particular to publications, magnetic tapes, optical disks, diskettes, fixed images, films and visual and sound recordings.
3. For its official communications, the Foundation shall receive treatment which is no less favourable than that granted by Italy to any other

government, including diplomatic missions accredited to the Republic of Italy, as regards priorities and postal, telegraph and telegram tariffs, etc.

#### ARTICLE 5 INTERNATIONAL LEGAL LIABILITY

Italy's international legal liability cannot be called into question as a result of activities of the Foundation on Italian territory, acts or omissions by the Foundation or by its representatives, who act or refrain from acting within the limits of their own duties. If, nevertheless, Italy's liability is called into question, the latter shall have the right to seek compensation from the Foundation.

#### ARTICLE 6 LIABILITY FOR DAMAGE OR DETRIMENT

1. The Foundation shall be liable for all damage or detriment caused by its own activities in Italy. Without prejudice to the rights of the Foundation to choose which law is applicable to the contracts, such liability is in principle governed by Italian law.
2. The Foundation shall absolve Italy from liability for claims for compensation in the event of damage caused to third parties.
3. The Foundation shall take out insurance to cover its own civil liabilities.


#### ARTICLE 7 PRIVILEGES AND IMMUNITIES

1. Italy shall apply to the Foundation the privileges and immunities provided for in the Protocol on the privileges and immunities of the European Communities, signed in Brussels on 8 April 1965.
2. For the purposes of applying the Protocol on the privileges and immunities of the European Communities to the relations between the Foundation and Italy, the following definitions shall apply:
  - all references to the European Communities are to be read as references to the Foundation;
  - all references to officials and other staff of the European Communities are to be read as references to the officials and other staff of the Foundation;

with exception being made for Articles 7, 13, 15 and 16, references to the Council and to the Commission are to be read as references to the 'Governing Board' of the Foundation.

3. Other specific or individual privileges which are not covered by the present Agreement shall be covered by supplementary agreements to be negotiated under the terms and conditions already obtained or applied to the international organisations or institutions of the European Union or organisations already present in Italy.

#### ARTICLE 8 IMMUNITIES OF THE FOUNDATION

1. The Foundation, its assets, funds and files — wherever located and intended for the performance of the official purposes of the Foundation — shall not be the subject of any administrative or legal measure of constraint, except in the event of the immunity being suspended within the meaning of Article 1 of the Protocol on the privileges and immunities of the European Communities.
  2. The premises and buildings used by the Foundation shall be inviolable. The Italian authorities shall not enter the premises to carry out official activities without the explicit consent of the Director of the Foundation, on conditions agreed with him. In the event of fire or other emergency situation which requires immediate protective intervention, the consent of the Director or his representative to enter the premises shall be presumed, if it is not possible to reach one or the other in time.
  3. The Foundation shall not enjoy immunity from jurisdiction and execution in the following specific cases:
    - (i) in relation to civil proceedings by a third party for damages resulting from an accident caused by a vehicle which belongs to the Foundation or which is used on its behalf, or in relation to a violation of the traffic code in which the said vehicle was involved;
    - (ii) in relation to contracts other than those concluded in accordance with the Staff Regulations;
    - (iii) in relation to counterclaims directly related to legal proceedings carried out by the Foundation;
    - (iv) in relation to disputes between the Foundation and its own staff referred to in Article (11)(1)(a) concerning civil service legal proceedings where jurisdiction is not vested in the Court of Justice of the European Communities or, specifically, at first instance, in the European Civil Service Tribunal.
- 



4. The Director of the Foundation shall undertake to see that the premises of the Foundation are not used as a refuge by persons intending to evade arrest or other measures limiting personal freedom within the meaning of Italian legislation, or who are being sought by Italy for extradition to another country.
5. Italy shall grant to the Foundation the right to convene meetings in its own seat and, in co-operation with the Italian authorities involved, in any other place in Italy.
6. The Italian authorities shall guarantee free access to the buildings, premises and land used by the Foundation to the persons indicated in Article 11 of the present Agreement.

#### ARTICLE 9 FINANCIAL FACILITIES

1. The Foundation, its funds, assets and income, wherever they may be situated and by whomsoever they may be held, shall, within the limits of their official activities, be exempt from all the taxes and direct duties due to the State, regions, provinces and municipalities.
2. For the acquisitions, services and operations involved in the fulfilment of its official functions, the Foundation shall enjoy the same exemptions and concessions as those granted to Italian State public authorities.
3. Insofar as value added tax (VAT) is concerned, the Foundation shall be exempt therefrom for the purchase of goods and services for substantial amounts relating to its official tasks and the exercise of its duties. For the purposes of the present Agreement, the expression 'purchase for a substantial amount' shall apply to the purchase of goods and services above the limit laid down by the national legislation for international organisations in Italy.
4. Insofar as the use of the buildings is concerned, the Foundation is also exempt from the taxes on consumption and similar additional taxes on the consumption of electricity, natural gas and all other types of fuel used.
5. Exemptions and concessions referred to in the present Article shall not apply to duties and taxes which constitute the corresponding amount for public services rendered by the competent Italian authorities to the Foundation.
6. The Foundation shall be exempt from any customs duty, tax, prohibition or restriction on goods of any type imported or exported in the exercise of its own official activities; in so far as value added tax (VAT) is concerned, the exemption is limited to imports of goods for a substantial amount as defined in paragraph 3 above. Imported goods shall be subjected both to



health and plant health checks, as well as to measures deriving therefrom within the meaning of the regulations in force within the European Union; the Italian authorities shall undertake to carry out the checks with all due diligence, taking account of the working requirements of the Foundation.

7. Imported, exported or transferred goods, if transported as hand baggage, may be declared at the time of import or export, in accordance with special agreements to be signed between the Foundation and the competent Italian authorities, which more specifically shall include the use of the labels and forms normally used for diplomatic baggage.
8. Imported goods exempt from duties, taxes, prohibitions and restrictions, in accordance with the present Agreement, may not be transferred to third parties for a valuable consideration or free of charge without the prior agreement of the Italian authorities, and without payment of the relevant taxes, fees and contributions. If the said taxes, fees and contributions are set in accordance with the value of the goods, they shall be calculated on this value at the time of transfer, applying the tariff in force at that date.
9. The Foundation shall be able to receive and keep any type of funds, currency or cash and keep accounts in any currency insofar as is necessary to meet its institutional needs.

#### ARTICLE 10 VEHICLES OF THE FOUNDATION

1. The Foundation shall be exempt from taxes, duties or from any other fees, as well as from any prohibition or restriction on importing vehicles intended 'for official activities' and on the relevant spare parts. The Foundation shall likewise be exempt from possession tax on vehicles, which will be registered in special series. The fuels and lubricants needed for the said vehicles may be purchased or imported free of customs and excise duties and consumption taxes, within the limits of the quotas laid down for the other international organisations. Three years after importing these vehicles, the Foundation may freely dispose of them without prohibition, restriction, and customs or other duties.

#### ARTICLE 11 STAFF OF THE FOUNDATION

1. The staff of the Foundation shall be made up of the following categories:
  - a) statutory staff subject to the Staff Regulations or to the Conditions of Employment of other Servants of the European Communities
    - officials
    - temporary agents

- contract agents
  - local agents
- b) external staff
- seconded national experts (SNEs)
  - national experts in professional training
  - trainees.
2. The privileges and immunities granted by the present Agreement to the staff of the Foundation aim solely to guarantee the hindrance-free functioning of the Foundation and the independence of the people who benefit from it.
3. Without amending the provisions of Articles 12 to 15 of the Protocol on the privileges and immunities of the European Communities, it is specifically agreed that the officials, the temporary agents and the contract agents of the Foundation:
- i) shall be immune from legal proceedings in respect of acts performed by them in the exercise of their official duties, including their words spoken or written, and they shall continue to enjoy this immunity after they have ceased to hold office;
  - ii) shall be exempt from national taxes on salaries, wages and emoluments paid by the Foundation;
  - iii) shall, together with their spouses and dependent members of their families, not be subject to immigration restrictions or to the formalities for the registration of foreigners;
  - iv) shall, in respect of exchange regulations, be accorded the same facilities as are accorded to officials of equal rank in foreign diplomatic missions in Italy;
  - v) shall, together with their spouses and dependent members of their families, receive the same assistance with repatriation as is granted to diplomats in the event of international crises; this clause does not apply to Italian citizens or permanent residents;
  - vi) who are not permanently resident in Italy, and are not Italian citizens, may:
    - (a) for their first settlement and for a period of one year starting from their entry into the service of the Foundation, import with a maximum of two shipments – from their last country of residence or from that of which they are citizens – their own furniture and personal effects exempt from customs duties and other indirect taxes, or purchase in Italy, exempt from VAT, furniture and personal effects above the limit provided for under Italian law for international organisations;

- (b) for their first settlement and for a period of one year starting from their entry into the service of the Foundation, import — from their last country of residence or from that of which they are citizens — a motor vehicle exempt from customs duties and other indirect taxes, or purchase a motor vehicle exempt from VAT. During the period of their residence in Italy the said motor vehicle shall also be exempt from registration and vehicle taxes and shall be entered into a special vehicle register;
- vii) may export, in the year following the date of cessation of their duties with the Foundation, without prohibitions and restrictions, their own furniture and personal effects, including the vehicles, in their use and possession.
4. Immunity from jurisdiction shall not apply in the case of civil action brought by a third party for damage resulting from an accident caused by a motor vehicle, boat or aeroplane belonging to the Foundation or travelling on its behalf, nor in the case of infringement of the regulations for motor vehicle, boat and air traffic. However, the Foundation shall undertake to take out insurance to cover any civil liability towards third parties in order to guarantee compensation for any damage caused in the performance of its own duties.
5. Apart from the privileges and immunities defined in the preceding points, the Director of the Foundation, and the four members of the Management Team with functions of department director, their spouses and dependent members of their family, shall be granted privileges and immunities, facilities and concessions granted by the Italian Government to members of equivalent rank in the diplomatic corps in Italy.
6. Local agents shall enjoy only the privileges set out in Article 11(3)(i).

#### ARTICLE 12 SOCIAL SECURITY

1. To cover the risks of disease, accident, disability and death, and to enable the interested persons to accrue pension rights:
- a) officials and temporary agents shall be enrolled in the social security scheme of the European Union,
- b) contract agents shall be enrolled in the social security scheme of the European Union, with the exception of contract agents engaged for less than one year, who may choose between enrolment in the social security scheme of the European Union and the social security scheme of their last country of enrolment;



- c) local agents shall be enrolled in the Italian social security scheme. The Foundation shall pay the employer's contributions in accordance with the applicable regulations.
2. Apart from the cases provided for in letter c) above, the Foundation shall be exempt from the requirement to pay the contributions due to the Italian social security bodies. The Foundation shall be exempt from the requirement to pay health insurance contributions on the remunerations paid by the Foundation, or in its name, to its own staff. Staff who are Italian nationals must however pay the health insurance contributions relating to the income reported in the annual tax return, and not paid by the Foundation, or in its name.

ARTICLE 13  
SPECIAL PROVISIONS

1. Every time that a member of staff enters into service or ends his duties, the Foundation shall inform the Italian authorities. At least once a year, the Foundation shall provide the Italian authorities with a list of staff, their spouses and their dependants, as referred to in Article 11(1).
2. On the basis of the list of staff referred to in paragraph 1 above, the Italian Ministry of Foreign Affairs shall issue to the staff of the Foundation as per Article 11(1)(a), to their spouses and their dependants, to seconded national experts and to national experts in professional training, a special identity card which proves that the holder of this special identity card is a member of the staff of the Foundation, or the spouse or dependent of this staff member.
3. The Governing Board of the Foundation has the right and duty to remove immunity from the Director of the Foundation or a member of his staff, if it considers that immunity could impede the course of justice and its removal would not prejudice the interests of the Foundation.
4. The Foundation undertakes to co-operate with the competent authorities of the Italian government on any occasion it becomes necessary to prevent abuses relating to the privileges, immunities and concessions provided for by the present Agreement.
5. Notwithstanding the privileges and immunities granted on the basis of the present Agreement, all those who shall enjoy the said privileges and immunities shall be obliged to comply with the legislation and regulations in force in the territory of the Italian Republic and not interfere in the internal affairs of the State.
6. As far as the experts on mission with the Foundation are concerned, as well as all the people invited by the Foundation to take part in its own activities, the competent Italian authorities shall take all the steps
- 

...necessary to facilitate their entry into Italian territory, their stay and their departure. They shall be granted visas and authorisations free of charge and with maximum speed, and, if necessary, assistance with transit.

#### ARTICLE 14 SETTLEMENT OF DISPUTES

All disputes relating to the application of the present Agreement shall be the subject of an attempt to find a negotiated solution between the interested parties. Disputes which are not settled by this procedure shall fall within the competence of the Court of Justice of the European Communities.

#### ARTICLE 15 ENTRY INTO FORCE

This Agreement shall enter into force on the date of the second of the two notifications with which the Contracting Parties shall communicate that they have complied with the formalities required under their respective internal systems.

Done at Turin, on 22 January 2010 in two original copies in Italian and English. In the event of any dispute regarding the interpretation of the present Agreement, the Italian text shall be deemed authentic.

For the Republic of Italy



For the Foundation



PER COPIA CONFORME

X 71 pagine (fasciati)

Verbania

09 GIU. 2010



€ 5,40



\*16PDL0054470\*